

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/105/848

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND

No.

785016

100/105/848

DEFASCISM, REMOVAL OF GRADE I TO IV
OFFICIALS
SEPT., OCT. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Legal

At 12.9 is a version of the device 12.13.
will you please say whether 12.13 ~~states the~~ sets out
the provisions of the device reasonably accurately. It is
not intended to be a verbatim transcription. A copy
is attached for your information.

CAS
28011546

William H. H.
for CAS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND

No. 785016

1 5369

MINUTES

Legal

As 813 is a revised copy of the memo for expediency

the references of officials of the first group remain

2. All the plans under the memo with the first group

at 813 and under the same designation at 814

3. All the plans under the same designation at 815

Legal

6 OCT 1944

Legal

Amendment 813 and 814 have been under changes in

A full line under the indicator, a change of course and name

A broken line under the indicator, a change of course and name

Amendment 813 and 814 have been under changes in

note the original text

6 OCT 1944

C. A. Sec.

1. The major attraction effected by the proposed decree are in Arts 1-14 of

which a translation is attached.

2. The new decree abandons the procedure for 1-14 contained in the

previous draft. The procedure under DR 15 is retained, with new time

limits - 30 days for the initiation of proceedings and 30 (or 60) days

thereafter for decision. By introduction of DR 15 Art 8 of the earlier draft

is omitted which postpones the operation of the decree by 15 days and

adds this further delay.

3. Comparison with the previous draft: This decree has the demand that

the Commission should be established by the end of 1944

C. A. Sec.

1. The major alterations effected by the proposed decree are in Arts 1-14 of which a translation is attached.
2. The new decree abandons the procedure for Quodis 1-14 contained in the previous draft. The procedure under BDL 159 is restored, with new time limits - 30 days for the initiation of proceedings and 30 (or 50) days thereafter for decision. By inadvertence or design Art 8 of the earlier draft is omitted which postponed the operation of the decree by 15 days and adds this further delay.

3. Comparison with the previous draft: This decree has the demerit that it inevitably delays the operation of Quodis 1-14, and also admits of more warning by not adhering strictly to the time limits. The omission of the old Art 4 is significant.

4. The new draft permits, in certain cases, loss of pension rights to persons pleading in retisment. This appears debatable.

5. Two drafting points in Art 5:-

(a) para 4 "al primo comma" should read "all'articolo 1 e all'articolo 2"

(b) para 5. "ul primo comma del Decreto" should read

"ul primo comma dell' art. 14 del decreto."

Legal Sec.
10 Oct 44

W. J. Davis Col
for C. A.

MINUTES

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO:ADMIN SEC

28 Sep 44.

I have the following observations to make :-

Art. 1 - In the fifth line of the second paragraph I think the word "Central" should be inserted before the word "Commission" as Art. 20 of D.B., 159 refers to two types of Commission one - The one of first instance and the Central Commission.

Art. 5. I think the second paragraph is very obscure. It is suggested that it be amended to read :-

"If, following the liberation of any part of the territory still occupied by the German invader serious evidence is found against State employees about which the Commissions of epuration have not been informed, the President of the Council of Ministers, with a decree, may order the application of the Art. 1. of this decree even after the expiration of the time limits fixed by Art. 4, but not of those provided in the preceding paragraph with regard to the place where such evidence has been discovered."

("Se dopo la liberazione di una qualsiasi parte del territorio ancora occupato dal tedesco invasore si vengono a scoprire, a carico dei dipendenti dello Stato, gravi elementi concernenti addebiti dei quali le Commissioni di epurazione non sono state informate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con un decreto, può disporre l'applicazione dell'Art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'Art. 4, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente, con riferimento alla possibilità dove i suddetti elementi sono stati scoperti")

Art. 7 Because of the possibility of after discovered evidence affecting persons who may be employed pursuant to this article I would be inclined to add to the third paragraph the words "always saving the application of the provisions of the second paragraph of Article 5" (fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma secondo dell'articolo 5).

those which the Commissions of epuration have not been informed, the President of the Council of Ministers, with a decree, may order the application of the "Art. 1, of this decree even after the expiration of the time limits fixed by Art. 4, but not of those provided in the preceding paragraph with regard to the place where such evidence has been discovered."

("Se dopo la liberazione di una qualsiasi parte del territorio ancora occupato dal tedesco invasore si vengono a scoprire, a carico dei dipendenti dello Stato, gravi elementi concernenti i delitti dei quali le Commissioni di epurazione non sono state informate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'Art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'Art. 4, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente, con riferimento alla località dove i suddetti elementi sono stati scoperti")

Art. 7 Because of the possibility of after discovered evidence affecting persons who may be employed pursuant to this article I would be inclined to add to the third paragraph the words "always saving the application of the provisions of the second paragraph of Article 5" (fatta salva l'applicazione delle disposizioni del comma secondo dell'articolo 5).

Art. 8. It is not clear why art. 8 in IC is now omitted. No prior objection appears to have been made to art. 8 in IC. Generally should the provisions of this decree not be extended to managers of corporations etc included in paragraphs 1 and 2 of Art 11 of DIL 159?

Richard H. Warner

RICHARD H. WARNER
Colonel, GAC.
Chief Legal Officer.

Legal

You comments please in all! left down.
I would like to be in apsil to discuss this
I V.P. meeting 10.00 by 11am so can you
Speak to me 0900 by him please.

Spain

Print with in conference

Legal

The revised version is at 2.10.62 and was submitted
to the committee in 1962.

In the document now before you are indicated - on various
pages - 0 and the 10.1.62. It is indicated in
10.1.62. A further check in 1962 and 1963 indicated that the
wounding differs but the extent appears to be approximately
the same.

The views which the present document was submitted
to meet are shown at 10.1.62.

Will you please say whether the opinion is submitted
on views and whether your opinion is in any
way different from the views now before the committee.

W. H. H. H. H. H.
10.1.62

1998

Answer: 100%

1999

28 SEP 1944



MINUTES

Art 1 ~~part 1. Time say look for and later on it is~~
~~states "submitted to them" but do not~~
~~say by whom such names are submitted~~

Art 4 Can we let this limit stand?

Art 4 should there not be added "in the absence
of discovery of substantial evidence which
was not reasonably ^{here} discovered within the
time limits fixed in ~~the~~ article 1 in which
case the evidence so discovered shall ^{forthwith} be submitted
to the High Commissioner, who if he believes the
individual should be subject to operation will fix
the time limits for the various ^{procedural}
measures ~~to be taken~~ as set forth in Article 1
to be taken "

5366

Art 5 add. "on the date on which this decree shall become effective therein, whichever is earliest in point of time."

Art 7 should have some safeguarding clause as suggested in connection with Art 4

Art 8. I take it that the word "liberated" is understood to mean "liberated from German domination."

interested with
~~the~~ the Council of Ministers.

c) It deprives the interested party of the right to appeal from the finding of the Ministerial Commission, which was granted to him by Art. 20, Para. 1 of the Fundamental Law.

Under the proposed decree an employee does not know ~~what~~ (legally) what the finding of the Commission of first instance (the Ministerial Commission) is; he only knows the finding of the Commission of 2nd instance (the Council of Ministers) when the decree of the President of the Council is issued through communication of the decree that is appealed or are to him, but Art. 6 of the proposed decree states in art. 1 and 2 » » »
 not permitted against measures contemplated in art. 1 and 2 » » ».

Art. 1

1. - If the draft in question becomes Law soon, it will have the effect of shortening the time limits fixed in Art. 25 of D.L.C. 27 July 1944 - which might be a good thing if one considers the present chaotic state of Italian Administration that, rightly or wrongly, is attributed to "Expiration".

2. - In Paras 3 & 4 it is provided that the President of the Council of Ministers shall have the power (the Italian text reads: the faculty) to dismiss from office employees whose dismissal has been proposed by the competent Minister (Para 2) -

This provision is a departure from the fundamental Law

of 27 July 1944, in that:

a) it goes to the Ministers (Para 2) and to the President of the Council ~~that~~ ^{that} those ~~dismiss~~ employees (Para 3 & 4) the power not to dismiss from office employees by the Central Commission, dismissal has been decided by the Minister and by the President of the Council, in accordance with the finding of the Commissions, shall be carried out by the authority

5363

section that, regarding the matter of the President of the Council
2. - In Para 3 & 4 it is provided that the President of the Council
of Ministers shall have the power (the Italian text reads: the faculty) to
dismiss from office employees whose dismissal has been proposed by the
competent Minister (Para 2) -

This provision is a departure from the fundamental law
of 27 July 1949, in that:
a) it gives to the Ministers (Para 2) and to the President of the Council
(Para 3 & 4) the power not to dismiss from office employees ~~but~~ whose ~~dismissal~~
dismissal has been decided by the Ministers and by the Central Commission,
whereas art. 21 states that "dismissal from office, in accordance
with the findings of the Commissions, shall be carried out by the authority
which actually has such power".

b) it gives to the President of the Council of Ministers a power
under that of the common law (see art. 51 of the Consolidated Text, ~~the~~
the fundamental status of State employees, as modified by R.D. n. 57 of
6 January 1927) - to which art. 21 of the fundamental law refers -

2393

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

File
DA

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 374
CIVIL AFFAIRS SECTION

DA/5.3/CA V

31 Oct 44

SUBJECT : Infusorism.

TO : See Distribution.

Herewith two copies of the translation referred to in para
of DA/5.3 of 20 Oct 44.

[Signature]

CHM. WHITE Lt Col.
for VP CA Section

DISTRIBUTION :-

CA Sec	Air 1/C	R.C. Emilia Region
Secn Sec	Air 2/C	R.C. Toscana Region
Polit Sec	Army 3/C	R.C. Sardinia Region
Local Govt 3/C	Naval 3/C	R.C. Venezia Region
Legal Sec	Communications 3/C	R.C. Piemonte Region
Edns 3/C	Transportation 3/C	R.C. Liguria Region
Commerce 3/C	SCAD 7 Army	R.C. Lombardia Region
Public Works 3/C	SCAD 3 Army	R.C. Lazio Region
Finance 3/C	R.C. Abruzzi-Marche Reg.	R.C. Sicilia Region
		R.C. Southern Region

5362

12B

REF 00/3.9/00

1 Nov 44

Source

For providing for

The Rapid Expansion of Junior Officials.

The Italian version of this decree is the only authoritative text. The version below is not a literal translation; its object is to inform officers conversant with the provisions contained in the decree.

Officials are referred to the Italian text for all points of detail or matters of procedure or details. The bracket in indicates additions to the original text made to clarify the meaning.

1. The time limit (for the commencement of execution proceedings) against civil or military employees of the first four grades or against officials of corresponding rank in the employ of the State shall be 15 days of that contained in Art 25 of L.N. 159/44, to 30 days from the coming into force of this decree.

The Commission (of first instance) to which an execution proceeding concerning any such person (has been referred) shall commence its decision to the High Commissioner and to the "Sindaco" within 30 days from the day on which the case is referred to it. An appeal under Art 20 of L.N. 159/44 from any such decision shall be lodged by the High Commissioner within 10 days and by the defendant within 3 days of the communication (to them respectively) of such decision. The Central Commission shall give priority of hearing to appeals concerning such persons.

The President of the Council of Ministers (or) any on the application of the President of the Executive Commission on being satisfied that the exceptional complexity of the investigation (of any particular case) so requires extend this limit (for hearing) contained in the first preceding paragraph as may be requisite up to (a maximum of) a further 30 days.

2. Within 60 days from the coming into force of this decree the RCM having heard the appropriate Minister or on the request of the person concerned may place any civil or military State employee of the first four grades or an official of corresponding rank in the employ of the

1 The two limit (for the commencement of operation proceedings) against civil military employment of the first four grades or against officials of corresponding rank in the employ of the State shall in lieu of that contained in Art 25 of Law 159/44 be 30 days from the issuing date force of this decree.

The Commission (of first instance) to which an operation proceeding concerning any such person (that been referred) shall communicate its decision to the High Commissioner and to the "defendant" within 30 days from the day on which the case is referred to it. An appeal under Art 20 of Law 159/44 from any such decision shall be lodged by the High Commissioner within 10 days and by the defendant within 3 days of the communication (to the range, locally) of such decision. The Central Commission shall give priority of hearing to appeals concerning such persons.

The President of the Council of Ministers (Art 1) may on the application of the President of the Commission Commission on being satisfied that the Commission completed the investigation (of any particular case) no further extend the time limit (for hearing) contained in the last preceding paragraph so may be qualified up to a maximum of 10 further 30 days.

2 Within 60 days from the coming into force of this decree the High Commission shall the appropriate Minister or on the request of the person concerned may place any civil or military State employee of the first four grades or an official of corresponding rank in the employ of the State railways in retirement. Such person shall be exonerable even if the official belongs to an "irrevocable" class or after duration proceedings have been commenced.

The military personnel to whom this article applies shall be given the status provided for by the laws in force.

3 All persons retired under the last preceding article shall, if they are "irrevocable", be entitled to all a period of ten years and other personnel notwithstanding five years to their service to count for pension. Provided nevertheless that the service to count for pension hereunder shall not exceed forty nor be less than twenty years.

For the purpose of this article, the following personnel shall be considered to be "irrevocable": members of the Judiciary, of the Council of State; of the Court of Accounts and President of the Republic. Then, the first paragraph of this article is not applicable the provisions of Law 58/40 shall apply.

4 The High Commissioner for Pensions (Art 1) shall be notified of every order for retirement made under Art 2 and shall be in of opinion:

3361

- 2 -

that (a) case is grave and that) para 3 of Art 22 of ILL 159/44 may apply hereby for the case to the (unproven) punishment decision for decision as to whether or not the "unfortunate" person shall be punished. An examination decision may, as an alternative, (to its power under Art 22) order forced work or any measure to which the "unfortunate" could otherwise be entitled under Art 3 hereof.

An order to impose a punishment or of any measure shall take effect on the first day of the month following the decision of the Central Commission (in the case of an appeal) or (when there is no appeal) the first of the month following the day on which the decision of the Central Commission of first instance becomes unappealable.

The hearing (or any case referred hereunder) shall be (conducted) in accordance with the provisions contained in ILL 159/44 and Art 4 hereof.

As regards State employees residing in any territory which, on the date on which this decree comes into force, has not been returned to Polish Administration, the time limits contained in para 1 of Art 1 and in Art 2 shall run from the date on which ILL 159/44 and this decree become operative in such territory.

When, following the liberation of any territory not now liberated, any important evidence is discovered against any State employees which could not (previously) have come to the knowledge of the Commission, the Act may, without that the time limits contained in para 1 of this Art are not extended, by decree under Art 1 of the Statute shall apply to such case even though the time limits prescribed (in Art 1) have expired.

The similar circumstances the Act may within the time limits of the para 1 of this Art submit for decision cases to which Art 4 hereof applies.

When employees reside outside the National Territory the time limits referred to in para 1 hereof shall run from the cessation of hostilities.

When there is obvious evidence that employees, within the provisions of para 1 and 4 of this Art are actively collaborating or have collaborated with the so-called Polish Government, proceedings for extradition or for forfeiture of pension under Art 4 may be commenced before the time limits of this Article commence to run and without allowing the time for the preparation of the petition which is allowed by para 1 of Art 12 of ILL 159/44.

Appeals through judicial administrative not judicial channels shall be allowed against decisions under Art 2 hereof or an order of forfeiture of pension under Art 4 hereof except on grounds of incompetence of the (issuing) commission.

Until the creation of the Public Administration has been completed, the provisions of this Act shall remain in force to appoint and appoint

which this decree comes into force, has not been restored to Italian administration, the time limits contained in part 1 of Art 1 and in Art 2 shall run from the date on which D.L. 159/44, and this decree, become effective in each territory.

Then, following the liberation of any territory not now liberated, any reports of witnesses in discovered against any state employee which could not (previously) have come to the knowledge of the Government Commission, in any way, provided that the time limits contained in parts 1 of this Art are not exceeded, or decree order that Art 1 of this decree shall apply to such cases even though the time limits prescribed (in last Art) have expired.

In similar circumstances the IRT may within the time limits of the part 1 of this Art submit for decision cases to which Art 1 Nor of ap- ples.

When employee reside outside the National territory the time limits referred to in part 1 thereof shall run from the cessation of hostilities.

Where there is division within that employee, within the provisions of parts 1 and 4 of this Art are not only collaborating or have collaborated with the so-called republican Fascist government, proceedings for operation or for participation of persons under Art 4 may be commenced before the time limits of this Article commence to run and without allowing the time for the preparation of the defense which is allowed by part 1 of Art 19 of D.L. 159/44.

Appeals against neither administrative nor judicial decisions shall be allowed against decisions under Art 2 hereof or on award of forfeiture of pension and under 4 hereof except as provided in paragraph of the (foregoing) legislation.

Until the operation of the Public Administration has been completed, the IRT shall be notified of all proposals as to promotions and appointments to be to the first four grades of state employees or to offices of corresponding rank in the State Railway Service.

The IRT may, within ten days of receiving such notification state his reasons for opposing the proposed promotion or appointment.

When any Minister does not propose to accept the view of the IRT, the matter shall be referred to the Council of Ministers for decision.

Under these parts 1 of Art 5 applies personnel appointed in accordance with the provisions of this article shall not be subject to further operation.

This decree shall come into force on the 1 Nor 44.

Votato il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 153.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di convertire con quello per il Tesoro.

Abbiamo sancionato e promulghiamo quanto segue:

I professori universitari di ruolo che cessano comunque dal servizio per non aver voluto prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista saranno sentiti e altro reintegrati nella cattedra che occupavano al momento della cessazione dal servizio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto legge 6 gennaio 1934, n. 9.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

RODOLFO — DE RUGGERO — SOCCAL

Visto, il Guardasigilli, Torino.

Registrazione alla Corte dei conti addì 19 ottobre 1944.

Registra Pubblica Istruzione n. 1, luglio n. 220. — Ministero.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 156.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari esuli sul campo dell'onore e per la difesa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA

RODOLFO — DE RUGGERO

Laureando Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1929, n. 1502;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 153;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di convertire con il Ministro per

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

RODOLFO — DE RUGGERO — SOCCAL

Visto, il Guardasigilli, Torino.

Registrazione alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1944.

Registra Pubblica Istruzione n. 1, luglio n. 220. — Ministero.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA

RODOLFO — DE RUGGERO

Laureando Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di convertire con tutti i Ministri;

Abbiamo sancionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è di trenta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti dal comma precedente, le Commissioni decise confluente all'Avv. Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed all'interessato le loro conclusioni, entro trenta giorni dall'avvenuto decreto

Regolamento Pubblico Istruzione n. 3, 1929 n. 236 - Ministero

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL RESSO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro, Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sancionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 luglio 1944, n. 159, è di trenta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti dal comma precedente, le Commissioni devono comunicare all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed all'interessato le loro conclusioni, entro trenta giorni dall'avvenuto decadenza: il termine per i ricorsi alla Commissione centrale di cui all'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è di dieci giorni per l'Alto Commissario e di tre per l'interessato; detti ricorsi debbono essere trattati dalla Commissione centrale con precedenza.

Il termine di trenta giorni, stabilito nel comma precedente, può essere convenientemente prorogato fino al dopopio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su ri-

mento della cessazione dal servizio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Vengono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9.

Cedolino, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSI — DE LUCA — SORANI

Visto, il Guardasigilli: FERRI

Regolamento della Corte dei conti, addì 19 ottobre 1944

Regolamento Istruzione n. 3, luglio n. 236 — Ministero

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL RESSO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1924, n. 1523;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sancionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti di istruzione superiore sono autorizzati a conferire, a titolo di onore, la laurea o il diploma alla memoria degli studenti caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

richiesta motivata del presidente della Commissione di epurazione, quando un'eccezionale complessità degli accertamenti lo esige.

Art. 2.

È data facoltà al Presidente del Consiglio del Ministero, sentito il Ministro competente, di collocare a riposo, anche su domanda dell'interessato, i dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e anche in pendenza del giudizio di epurazione.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma della disposizioni in vigore.

Art. 3.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, verrà computato, al fine della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivo prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, né superiore complessivamente al quattordici anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i professori universitari; a costoro, quando non è applicabile il primo comma del presente articolo, è esteso il disposto della legge 23 maggio 1940, n. 587.

Art. 4.

I provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto Comando per le sanzioni contro il fascismo, il quale, quando ritiene che ricorra l'applicabilità del secondo comma

alla data delle conclusioni della Commissione peritale ovvero alla data in cui le conclusioni della Commissione di primo grado sono diventate definitive.

Il procedimento si svolge con l'osservanza del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini di cui al primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi conseguenti adiezioni dei quali non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza dei termini ivi stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente l'Alto Commissario può promuovere il deferimento ai sensi dell'art. 4, nei termini stabiliti dal primo comma.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui al primo comma sono prorogati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto comma del presente articolo, quando si tratti di dipendenti i quali attivamente collaborino o abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il procedimento per l'epurazione o per la perdita del diritto a pensione ai sensi del primo comma dell'art. 4, può svolgersi anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione presunta nel primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sempre che sussista la prova manifesta di detta loro attiva collaborazione.

Art. 6.

Contro i provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i

Declassified E.O. 12356 Section 1.3/NND No. 785016

Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini di cui al primo comma dell'art. 4 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti infedeltà dei quali non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 4 del presente decreto anche dopo la scadenza del termine ivi stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente l'Alto Commissario può promuovere il deferimento ai sensi dell'art. 4, nei termini stabiliti dal primo comma.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui al primo comma sono prolungati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto comma del presente articolo, quando si tratti di dipendenti i quali attivamente collaborino o abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il procedimento per l'opurazione o per la perdita del diritto a pensione ai sensi del primo comma dell'art. 4, può svolgersi anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, procedendo dalla contestazione scritta nel primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sempre che sussista la prova manifesta di detta loro attiva collaborazione.

Art. 8.

Contro i provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i provvedimenti che pronunciano la perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 4 non è ammesso ricorso né in via amministrativa, né in via giurisdizionale, salvo che per il motivo di incompetenza.

Art. 7.

Fino a quando non sia oscurita l'opinazione delle pubbliche amministrazioni, le promozioni e le nomine ai primi quattro gradi della classificazione del perso-

rioso, anche su domanda dell'interessato, i dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e anche in presenza del giudizio di opurazione.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, verrà computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivo prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà essere computata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, né superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i professori universitari; a coloro, quando non è applicabile il primo comma del presente articolo, è esteso il disposto della legge 20 maggio 1940, n. 1587.

Art. 4.

I provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il quale, quando ritiene che ricorrano l'applicabilità del secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, può, entro trenta giorni, dopo che il dipendente collocato a riposo alle Commissioni di opurazione, perché giudichino se debba essere disposta o meno la perdita del diritto a pensione. Le Commissioni possono anche deliberare la perdita delle sole maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo precedente.

La perdita del diritto a pensione o delle maggiorazioni prodotta ha effetto dal primo del mese successivo

noie statali ed ai corrispondenti gradi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato debbono essere provvedute, come comunicate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione ma, prima delle anzidette nomine o promozioni, qualora il Ministro non intenda aderire alla opposizione dell'Alto Commissario, la decisione al riguardo è deferita al Consiglio dei Ministri.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto a giudizio di operazione, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BOSSI — SECCA — CASSA —
DE GASPARI — RUFFI — SARACAT —
— TONDIATTI — CARASSINI —
TUMI — SULLIANT — SOCI —
— CASATI — DE COVATIS —
PIACENTINI — DE RIGGIO —
MAZZINI — GULLO — CRISPINA —
— GROSSI

Visto, e contraddistinto TUMI
Registato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 112. — EMASINI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 settembre 1944, n. 258.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 258. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO DEL TESORO

in concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

E LE FORESTE

Visti il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 275, e le successive modificazioni conseguenti, la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 14 settembre 1944, n. 222;

Visto che la Commissione provinciale di Sassari per la delasciatazione ha esonerato il dott. Antonio Melos dalla carica di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna e ritenuto che, in attesa che si possa procedere alla nomina del nuovo direttore generale, è urgente nominare intanto un reggente di tale carica.

Visti lo statuto di detto Istituto approvato con decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1933 e le modificazioni apportateli con successivo decreto del Capo del Governo 15 luglio 1944;

Decretata:

Art. 1.

L'ace. Giuseppe Cossiga è incaricato di esercitare temporaneamente le funzioni di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con godimento degli assegni inerenti a tale carica.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro del tesoro
SARACAT

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Sceoglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto a giudizio di epurazione, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Bisconti — Sestini — Chiavari —
De Gasperi — Ruffi — Saragat —
Togliatti — Carandini —
Turati — Storti — Solmi —
Casati — De Corfuss —
Piacentini — De Ruggiero —
Mancini — Guiso — Cossiga —
Giovanni.

Visto il Guardasigilli, Turati.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944.
Registra Presidenza, L. foglio 1.111. — Bolzano.

DECRETO IL GOVERNATORE 15 settembre 1944, n. 28.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 28. Decreto Longobardi, 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 disposta a suo favore, con atto pubblico del 21 aprile 1944, dal prof. dott. Vincenzo Maria Pastorelli fu Salvatore, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del dott. Francesco Pastorelli.

Visto il Guardasigilli, Turati.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944.

spazio e l'esercizio del profitto;

Visto il decreto legislativo Longobardi, in data 14 settembre 1944, n. 222;

Visto che la Commissione provinciale di Sassari per la defasistizzazione ha esonerato il dott. Antonio Mosca dalla carica di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna e ritenuto che, in attesa che si possa procedere alla nomina del nuovo direttore generale, è urgente nominare intanto un reggente di tale carica;

Visto lo statuto di detto Istituto approvato con decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1935 e le molte limitazioni apportate, con successivo decreto del Capo del Governo 15 luglio 1941;

Procedo:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Cossiga è incaricato di esercitare temporaneamente le funzioni di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con godimento degli assegni inerenti a tale carica.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Sestini

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Giulio.

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Sceglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario.

Il MINISTRO DEL TESORO

in concerto con

Il MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

E LE FORESTE

Visto lo statuto sociale della Banca nazionale dell'agricoltura con sede in Roma, aggiornato con le deliberazioni prese dall'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti nella seduta del 21 marzo 1944;

7359

Consolidato che cinque dei sedici componenti il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'Agricoltura si sono dimessi, due sono stati deliberati deceduti e nove sono impediti a funzionare per che in territorio occupato;

Visto il provvedimento adottato il 14 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'Intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Banca anzidetta;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli Istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto legge 21 agosto 1943, n. 729, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di Enti pubblici;

Decreti:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'Agricoltura è sciolto.

Art. 2.

Il prof. avv. Enzo Vannoni è nominato commissario straordinario della Banca nazionale dell'Agricoltura con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro per l'Agricoltura e le foreste,
SOLZMI

Il Ministro per l'Agricoltura e le foreste,
GELICO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Con-

Consolidato che ne il Consiglio d'amministrazione, ne il Comitato esecutivo del Consorzio predetto sono in grado di poter funzionare, per decesso, prigionia ed impossibilità d'interferenza della maggioranza dei consiglieri;

Visto il provvedimento adottato il 9 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'Intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria del Consorzio anzidetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli Istituti ed aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto legge 21 agosto 1943, n. 729, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari di Enti pubblici;

Decreti:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Giovanni Taragnola è nominato commissario straordinario del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario dovrà provvedere a convocare, appena possibile, l'assemblea dei partecipanti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro per l'Agricoltura e le foreste,
SOLZMI

Il Ministro per l'Agricoltura e le foreste,
GELICO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

per la gestione straordinaria del Consorzio anzidetto;
Visto il decreto legislativo emanato dal Consorzio anzidetto;
12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed
aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli
1 e 3 del R. decreto legge 21 agosto 1943, n. 729, sullo
scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina
dei commissari straordinari di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio natio-
nale di credito agrario di miglioramento è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Giovanni Taragnola è nominato commissario
straordinario del Consorzio nazionale di credito agrario
di miglioramento con tutti i poteri spettanti al pre-
sidente al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato
esecutivo.

Art. 3.

Il commissario dovrà provvedere a convocare, ap-
pena possibile, l'assemblea dei partecipanti per la riev-
suzione dell'amministrazione ordinaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta
Ufficiale del Regno*.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro del Tesoro
SALARI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GIULIO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione
del Banco di Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCORDO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

E LE FORESTE

Visto il R. decreto legge 12 marzo 1926, n. 375, sulla
difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione
credizia, modificato con le leggi 7 marzo 1928, n. 141,
7 aprile 1928, n. 436, 10 giugno 1940, n. 923, e 3 di-
cembre 1942, n. 1732;

Visto il decreto legislativo emanato dal Consorzio natio-
nale di credito agrario di miglioramento;
12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli
istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui
agli articoli 1 e 3 del R. decreto legge 21 agosto 1943,
n. 729, sullo scioglimento degli organi deliberativi e
sulla nomina dei commissari per la straordinaria ge-
stione di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca natio-
nale dell'agricoltura è sciolto.

Art. 2.

Il prof. avv. Ezio Vanoni è nominato commissario
straordinario della Banca nazionale dell'agricoltura
con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio
d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua ge-
stione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere
convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo
Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta
Ufficiale del Regno*.

Roma, addì 3 ottobre 1944

Il Ministro del Tesoro
SALARI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GIULIO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Con-
sorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e
nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCORDO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

E LE FORESTE

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il cre-
dito agrario di miglioramento approvato con decreto
del Capo del Governo del 15 novembre 1937;

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati

Col decreto del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste in data 7 ottobre 1944, le norme relative al distacco di esportazione delle matasse atte a diffondere la fillossera e quelle relative alla circolazione delle piante, nei semi e delle viti nell'interno del Regno, sono state messe in dettati dei comuni di San Mango d'Audino e di Salerno.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni

• fu data al Ministero del tesoro;
Visto l'art. 17 dello statuto del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo del 20 aprile 1928, e modificato con successivi decreti del 18 giugno 1941 e del 19 agosto 1943;

Visti i Regi decreti legge 27 gennaio 1944, n. 22, e 29 febbraio 1944, n. 67, relativi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli;

Decreti:

I signori avv. Giovanni Casili e avv. Antonio Cifaldi sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un triennio a partire dal 1° ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste
Suzuki

Il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste

Quinto

MINISTERO DEL TESORO

Finanze - 1° - PORTOFOLIO

Media dei titoli dell'11 ottobre 1944

Botolla 2,50 % 1960	100,50
Id. 3,00 % 1960	95,50
Id. 3,50 % 1960	72,50
Id. 5 % 1960	64,50
Residuale 3,50 % 1960	86,50
Id. 3 % 1960	17,50
Obbligaz. Varesia 3,00 %	65,50
Buoni Novarelli 5 % (15 giugno 1948)	15,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	50,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	—
Id. 5 % (15 aprile 1951)	—
Id. 4 % (15 settembre 1951)	—

COGLIETTI GIUSEPPE, direttore

SANTI BARRERA, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - U. G.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85 — Numero 72

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 24 ottobre 1944

Stampa e edizione presso il Ministero di Giustizia e Giustizia Ufficio Pubblicazione delle Leggi — RILEG. 50-139 SI-235 SI-554

CONDIZIONI DI ABBONNAMENTO	
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI PRO NARI	
1. Italia	1. 200
2. Estero	2. 400
3. Colonie	3. 100
4. Fascicolo	4. 100
5. Bollettino delle Estrazioni	5. 100
6. Bollettino delle Estrazioni	6. 100
7. Bollettino delle Estrazioni	7. 100
8. Bollettino delle Estrazioni	8. 100
9. Bollettino delle Estrazioni	9. 100
10. Bollettino delle Estrazioni	10. 100
11. Bollettino delle Estrazioni	11. 100
12. Bollettino delle Estrazioni	12. 100
13. Bollettino delle Estrazioni	13. 100
14. Bollettino delle Estrazioni	14. 100
15. Bollettino delle Estrazioni	15. 100
16. Bollettino delle Estrazioni	16. 100
17. Bollettino delle Estrazioni	17. 100
18. Bollettino delle Estrazioni	18. 100
19. Bollettino delle Estrazioni	19. 100
20. Bollettino delle Estrazioni	20. 100
21. Bollettino delle Estrazioni	21. 100
22. Bollettino delle Estrazioni	22. 100
23. Bollettino delle Estrazioni	23. 100
24. Bollettino delle Estrazioni	24. 100
25. Bollettino delle Estrazioni	25. 100
26. Bollettino delle Estrazioni	26. 100
27. Bollettino delle Estrazioni	27. 100
28. Bollettino delle Estrazioni	28. 100
29. Bollettino delle Estrazioni	29. 100
30. Bollettino delle Estrazioni	30. 100
31. Bollettino delle Estrazioni	31. 100
32. Bollettino delle Estrazioni	32. 100
33. Bollettino delle Estrazioni	33. 100
34. Bollettino delle Estrazioni	34. 100
35. Bollettino delle Estrazioni	35. 100
36. Bollettino delle Estrazioni	36. 100
37. Bollettino delle Estrazioni	37. 100
38. Bollettino delle Estrazioni	38. 100
39. Bollettino delle Estrazioni	39. 100
40. Bollettino delle Estrazioni	40. 100
41. Bollettino delle Estrazioni	41. 100
42. Bollettino delle Estrazioni	42. 100
43. Bollettino delle Estrazioni	43. 100
44. Bollettino delle Estrazioni	44. 100
45. Bollettino delle Estrazioni	45. 100
46. Bollettino delle Estrazioni	46. 100
47. Bollettino delle Estrazioni	47. 100
48. Bollettino delle Estrazioni	48. 100
49. Bollettino delle Estrazioni	49. 100
50. Bollettino delle Estrazioni	50. 100
51. Bollettino delle Estrazioni	51. 100
52. Bollettino delle Estrazioni	52. 100
53. Bollettino delle Estrazioni	53. 100
54. Bollettino delle Estrazioni	54. 100
55. Bollettino delle Estrazioni	55. 100
56. Bollettino delle Estrazioni	56. 100
57. Bollettino delle Estrazioni	57. 100
58. Bollettino delle Estrazioni	58. 100
59. Bollettino delle Estrazioni	59. 100
60. Bollettino delle Estrazioni	60. 100
61. Bollettino delle Estrazioni	61. 100
62. Bollettino delle Estrazioni	62. 100
63. Bollettino delle Estrazioni	63. 100
64. Bollettino delle Estrazioni	64. 100
65. Bollettino delle Estrazioni	65. 100
66. Bollettino delle Estrazioni	66. 100
67. Bollettino delle Estrazioni	67. 100
68. Bollettino delle Estrazioni	68. 100
69. Bollettino delle Estrazioni	69. 100
70. Bollettino delle Estrazioni	70. 100
71. Bollettino delle Estrazioni	71. 100
72. Bollettino delle Estrazioni	72. 100
73. Bollettino delle Estrazioni	73. 100
74. Bollettino delle Estrazioni	74. 100
75. Bollettino delle Estrazioni	75. 100
76. Bollettino delle Estrazioni	76. 100
77. Bollettino delle Estrazioni	77. 100
78. Bollettino delle Estrazioni	78. 100
79. Bollettino delle Estrazioni	79. 100
80. Bollettino delle Estrazioni	80. 100
81. Bollettino delle Estrazioni	81. 100
82. Bollettino delle Estrazioni	82. 100
83. Bollettino delle Estrazioni	83. 100
84. Bollettino delle Estrazioni	84. 100
85. Bollettino delle Estrazioni	85. 100
86. Bollettino delle Estrazioni	86. 100
87. Bollettino delle Estrazioni	87. 100
88. Bollettino delle Estrazioni	88. 100
89. Bollettino delle Estrazioni	89. 100
90. Bollettino delle Estrazioni	90. 100
91. Bollettino delle Estrazioni	91. 100
92. Bollettino delle Estrazioni	92. 100
93. Bollettino delle Estrazioni	93. 100
94. Bollettino delle Estrazioni	94. 100
95. Bollettino delle Estrazioni	95. 100
96. Bollettino delle Estrazioni	96. 100
97. Bollettino delle Estrazioni	97. 100
98. Bollettino delle Estrazioni	98. 100
99. Bollettino delle Estrazioni	99. 100
100. Bollettino delle Estrazioni	100. 100

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'editoria della Libreria nella Piazza in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze. Conto Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23/24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 AGO- sto 1944, n. 253.	Trattamento economico delle infermiere della Croce Italiana Pag. 45
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 AGO- settembre 1944, n. 254.	Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra. Pag. 46
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 AGO- settembre 1944, n. 255.	Reintegrazione in servizio di professori universitari. Pag. 48
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 AGO- settembre 1944, n. 256.	Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo d'onore o per la difesa della libertà Pag. 49
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 AGO- settembre 1944, n. 257.	Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della clas- sificazione del personale statale Pag. 50
DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 settembre 1944, n. 258.	

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Con-
sorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e
nomina del commissario straordinario Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.
Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione
del Banco di Napoli Pag. 45

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Agricoltura e delle foreste: Comuni, Biloco-
rati Pag. 43

Ministero del tesoro: Mena dei titoli Pag. 42

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ago- sto 1944, n. 253.	Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.
DECRETO DI SAVOIA	Principi di Prato
LUOGOTENENTE GUASTALDI 100. (200) 50	

SOALMARIO

PROGETTO LEGISLATIVO L'OGGETTUALE N. 320-
SUI 1974, N. 253,
Trattamento economico delle infermiere della Croce
-a Italiana

disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra.

Reintegrazione in servizio di professori universitari.
Decreto Legislativo 110/1998, art. 40.
Lombardia 2014, n. 236.

PROGETTO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE (1) di
Lombardia 1944, n. 257.

RICORDO LUGGOTTENZIALE. (F. settembre 1941, n. 259).

100

MINISTERO MINISTRIALE 5 ottobre 1941
Scollegamento del Consiglio d'amministrazione

... e la commissione della Banca	127
... nazionale dell'agricoltura e sovvenza del commercio al	127
... dario	127

24

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Con-
servio nazionale di credito agrario di miglioramento e
nomina del commissario straordinario 1.328.813

Comuna di due membri nel Consiglio di amministrazione
del Banco di Napoli Pag. VII

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (Cassini) 21/10/2009

	Pag. 437
Ministero del Tesoro; Azienda dei titoli . . .	" " "
	Pag. 438
	" " "
	Pag. 439

LEGGI E DECRETI

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.

PRINCIPLE OF PRUMENTI

Visto il R. decreto legge 19 maggio 1911, n. 282 con

servizio di legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1963, n. 507.

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1947, n. 2161;

Visto il decreto legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legge 14 agosto 1944, n. 150,

Vibrio cholerae, serotype O1, strain 944, n. 157;

Consider an n -dimensional real Hilbert space H and let M be a closed

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per il tesoro, per la marina e per l'aero navale.

Abolito sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del R. decreto legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 267, alla inferniere della Croce Rossa Italiana che presta servizio presso le formazioni sanitarie delle Forze armate spetta:

— se in servizio presso reparti operanti nella zona delle operazioni, il trattamento economico corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi reparti, con esclusione delle sole indennità speciali giornaliere previste dal R. decreto legge 5 aprile 1944, n. 122;

— se in servizio presso enti territoriali, ed abbiano le famiglie in territorio occupato, il trattamento corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi enti, escluso il soprassoldo di operazioni ad essi eventualmente attribuito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Roma, addì 2 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSI — CASATI — SALDI —
— DE CORTES — PIAZZINI

Visto, il Guardasigilli: TURINI

Regolato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 199. — SAVOIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE a agosto 1944, n. 234.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA

PIAZZINI DI PIAZZINI
LUOGOTENENTE GUERRE INT. ROSSO

In virtù dell'autorità a Noi delegata.

sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto legge 7 febbraio 1938, n. 74, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 16 febbraio 1939, n. 158; Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2133; Visto il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 1417; Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 1317.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Abolito sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato, gli interessati possono essere ammessi agli arruolamenti medesimi su presentazione di un atto di notorietà rilasciato dal pretore o dal capo dell'amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza.

Le disposizioni di cui al comma che precede avranno vigore fino a sei mesi dalla conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSI — CASATI — DE CORTES
— PIAZZINI — SALDI

Visto, il Guardasigilli: TURINI

Regolato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944

Registro Guerra n. 1, foglio n. 200. — SAVOIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE a agosto 1944, n. 234.

n. 151.

Visto in deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;
Abbiamo sancito e promulgiamo quando segue:

Art. 1.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta per gli arruolamenti lontani nelle Forze armate dello Stato, gli interessati possono essere ammessi agli arruolamenti in base alla presentazione di un atto di notorietà ricevuto dal prefetto o dal capo dell'amministrazione del comune di residenza, del quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di civile o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali non che la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza.

Le disposizioni di cui al comma che precede avranno vigore fino a sei mesi dalla conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

RODOLFO — CASATI — DE COURTEN
— PIERCENTINI — SOLARI

Visto, il Guardasigilli, TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 296 — SOLARI

DECRETO LEGISLATIVO LUGGOTTENENZIALE 3 settembre 1944, n. 255.

Rintegrazione in servizio di professori universitari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE
LUGGOTTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1937, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1934, n. 23

in forza a quanto stabilito dall'art. 29 del R. decreto legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507, alla Infermiere della Croce Rossa Italiana che prestano servizio presso le formazioni sanitarie delle Forze armate sparte.

— in servizio presso reparti operanti nella zona delle operazioni. Il trattamento economico corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi reparti, con esclusione delle sole indennità speciali giunghiere previste dal R. decreto legge 5 aprile 1944, n. 122.

— se in servizio presso enti territoriali, ed abbiano le famiglie in territorio occupato, il trattamento corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi enti, escluso il soprassoldo di operazioni ad essi eventualmente attribuito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

RODOLFO — CASATI — SOLARI
— DE COURTEN — PIERCENTINI

Visto, il Guardasigilli, TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 129 — SOLARI

DECRETO LEGISLATIVO LUGGOTTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE
LUGGOTTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 131 e 137 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regno e decreto, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 229, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 dell'ordinamento del Corpo Reale equitaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1934, n. 514;

Visto l'art. 18 delle norme sul reclutamento ed arruolamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
APO 394
CA SECTION

DE/S.H/CA

36 Oct 44

SUBJECT : Defascism.

TO : See Distribution.

1. A new decree with regard to defascism has been issued. Its object is to expedite the removal of senior officials so that non fascists can be promoted to take charge of their new departments, get hold of them reorganized and get their staffs to settle down.
2. The new decree introduces a special procedure for expurgating officials of Grades I - IV (and of the corresponding grades of the State Railways); as regards all other officials, Part II of HL 159/44 will continue to apply unchanged and as regards those officers to whom the new decree applies those provisions of Pt II which are not inconsistent with the new decree continue to apply.
3. Translations of the decree will be issued to Sub-Commissions who will remain responsible for supervising central defascising. Regions and Armies who are not concerned with the procedure but only with results, will however be sent translations for their information.
4. The new decree requires, in effect, that any expurgation proceedings against officers of the first four grades (or equivalent ranks of Railway officials) shall be commenced before the 30 Nov; that the Expurgation Commissions shall give their findings before the 30 Dec and that appeals by an employee shall be lodged within 3 days of a decision. There is power to extend the time for hearing up to a further 30 days in cases of exceptional difficulty.
5. The Government has also taken power to retire officers of the first four grades (and of corresponding Railway grades) even if they do not come within the provisions for dismissal, if they are considered unsuitable for retention. Such retirement can take place before purging and persons retired may be expurgated and lose the whole or part of their pensions. 'Irreparable' officers retired may, if they are not fascist be compensated for loss of their office by addition of service to count for pension.

70

O.R. 12-0000
 T.P. 1-0000
 1000

- U.S. Dallas Region
- U.S. Tucson Region
- U.S. Sardinia Region
- U.S. Zanzibar Region
- U.S. Piedmont Region
- U.S. Liguria Region
- U.S. Lombardy Region
- U.S. Lazio Region
- U.S. Emilia Region
- U.S. Southern Region

Q



24/6.9/42
COMMISSION OF THE COMBATS OF AMERICA

Rome, 16, October, 1944

My dear Admiral,

The offices of the Allied Commission, in examining the draft of the IT. General's legislative decree regarding the acceleration of expatriation proceedings and retirement of civilian and military State employees belonging to the first four grades, gave their special attention to the two time limits contemplated in the 1st and 2nd paragraph of art. 1.

As you already know, the expatriation trial begins with referring the case to the proper Commission of first instance. The IT. General's legislative decree No. 159 of 27 July 1944 prescribes a necessary period of six months for the case to be referred, while it grants the Commission three months to draw up the relative decisions. These time-limits are therefore closely connected and it is materially impossible for any interval of time to come between them. Each of these time-limits, then, by virtue of art. 1 of the new draft, is reduced, as regards the personnel of the first four grades, to thirty days.

As the provision becomes effective on the first of next November, the list of names to be submitted will be examined by the 30th of November at the latest and the Commission of first instance shall have drawn up their decisions not later than the 30th of December.

first four grades, gave their special attention to the two time limits contemplated in the 1st and 2nd paragraphs of art. 1.

As you already know, the expurgation trial began with referring the case to the proper Commission of first instance. The 17th General's legislative decree No 159 of 27 July 1944 prescribes a necessary period of six months for the case to be referred, while it grants the Commission three months to draw up the relative decisions. These time-limits are therefore closely connected and it is materially impossible for any interval of time to come between them. Each of these time-limits, then, by virtue of art. 1 of the new draft, is reduced, as regards the personnel of the first four grades, to thirty days.

As the provision becomes effective on the first of next November, the list of names to be submitted will be completed by the 30th of November at the latest and the Commission of first instance shall have drawn up their decisions not later than the 30th of December.

These two maximum time limits have been established in consideration of various existing conditions, in order to permit them to be fully observed, which is the firm desire of my Government. Shorter periods would not have permitted us to complete this considerable work and at the same time comply with the guarantees necessary to ensure that in all the proceedings total and impartial justice will be done.

Ever yours sincerely,

5350



Roma, 16 ottobre 1944

*Al Presidente
del Consiglio dei Ministri*

6052/1944

Mio caro Ammiraglio,

gli uffici della Commissione Alleata, nell'esaminare lo schema di decreto legislativo luogotenenziale, relativo all'acceleramento del giudizio di epurazione ed al collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi, hanno soffermato la loro attenzione sui due termini previsti nel primo e nel secondo comma dell'art.1.

Come Le è noto, il giudizio di epurazione ha inizio con il deferimento alla competente Commissione di prima istanza. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, prevede per tale deferimento un termine utile di sei mesi, mentre alle Commissioni ne accorda uno di tre mesi per formulare le relative conclusioni. Questi termini sono, quindi, strettamente connessi ed è materialmente impossibile il verificarsi di alcuna soluzione di continuità tra l'uno e l'altro.

Tali termini, ora, in virtù dell'art.1 del nuovo schema, vengono ridotti - per il personale dei primi quattro gradi - a trenta giorni ciascuno.

Poichè il provvedimento entra in vigore il 1° novembre p.v., ne consegue che, al massimo, entro il 30 novembre dovranno essere ultimati i deferimenti e che, non più tardi del 30 dicembre, le Commissioni di primo grado dovranno aver formulato le relative conclusioni.

Questi due limiti massimi sono stati stabiliti in base ad una necessaria valutazione delle varie condizioni di fatto, in modo

Mio caro Ammiraglio,

gli uffici della Commissione Alleata, nell'esaminare lo schema di decreto legislativo luogotenenziale, relativo all'acceleramento del giudizio di epurazione ed al collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi, hanno soffermato la loro attenzione sui due termini previsti nel primo e nel secondo comma dell'art.1.

Come Le è noto, il giudizio di epurazione ha inizio con il deferimento alla competente Commissione di prima istanza. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, prevede per tale deferimento un termine utile di sei mesi, mentre alle Commissioni ne accorda uno di tre mesi per formulare le relative conclusioni. Questi termini sono, quindi, strettamente connessi ed è materialmente impossibile il verificarsi di alcuna soluzione di continuità tra l'uno e l'altro.

Tali termini, ora, in virtù dell'art.1 del nuovo schema, vengono ridotti - per il personale dei primi quattro gradi - a trenta giorni ciascuno.

Poichè il provvedimento entra in vigore il 1° novembre p.v., ne consegue che, al massimo, entro il 30 novembre dovranno essere ultimati i deferimenti e che, non più tardi del 30 dicembre, le Commissioni di primo grado dovranno aver formulato le relative conclusioni.

Questi due limiti massimi sono stati stabiliti in base ad una necessaria valutazione delle varie condizioni di fatto, in modo da consentire, come è ferma volontà del mio Governo, la piena loro osservanza. Termini più brevi non avrebbero permesso di condurre

./.

All'Ammiraglio Ellery W STONE
ff. Presidente Commissione Alleata

ROMA

5354

a termine il non lieve lavoro con il rispetto delle garanzie
necessarie ad assicurare che in tutti i giudizi si attui una
piena ed imparziale giustizia.

Rinnovando l'espressione della mia viva cordialità

B. J. J. J.

TRANSLATION NO. 577 - CIVIL AFFAIRS

HIGH COMMISSARIAT FOR SANCTIONS AGAINST FASCISM
File No. 4697/11 4 4
Enclosure: 1

ROME, 20 October 1944

Subject: Legislative Decrees connected with expatriation and in the process of being drawn up.

To : Allied Commission

Rome

In reference to the observations advanced verbally to this Office by the Commission regarding the Legislative Decrees being drawn up, one of which concerns the first four grades of the State personnel and the other contains rules for the integration and execution of R.D.L. No. 159 of 27 July 1944, we wish to point out the following:

As regards the brevity of the time limit for the proceedings against officials of the first four grades, this Office has already increased considerably the work connected with such proceedings, and has good reasons to believe that all the work connected with the submitting of cases will be completed within the prescribed period of time.

Should a few cases concerning Military Ministries remain, provisions may then be issued at the right time for a brief extension of the time limit.

In regard to the appointment of the Commissions of expatriation of the Provinces, entrusted to the President of the Council instead of to the Prefects, the relative provisions have been hastened by this Office, following the experience acquired from expatriation work in several Prefectures, and are therefore the result of the necessity of accelerating expatriation and of freeing it from local influences.

To this end this Office is already designating the members

Rome

In reference to the observations advanced verbally to this Office by the Commission regarding the Legislative Decrees being drawn up, one of which concerns the first four grades of the State personnel and the other contains rules for the integration and execution of R.D.L. No. 159 of 27 July 1944, we wish to point out the following:

As regards the brevity of the time limit for the proceedings against officials of the first four grades, this Office has already increased considerably the work connected with such proceedings, and has good reasons to believe that all the work connected with the submitting of cases will be completed within the prescribed period of time.

Should a few cases concerning Military Ministries remain, provisions may then be issued at the right time for a brief extension of the time limit.

In regard to the appointment of the Commissions of expiation of the Provinces, entrusted to the President of the Council instead of to the Prefects, the relative provisions have been hastened by this Office, following the experience acquired from expiation work in several Prefectures, and are therefore the result of the necessity of accelerating expiation and of freeing it from local influences.

To this end this Office is already designating the members of the Commissions, whose names are to be submitted to the President of the Council.

THE DEPUTY HIGH COMMISSIONER

Rfc. V. Bonarudi
translator

5353



ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

ALTO COMMISSARIATO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Uff. Segr. Gener.

Roma, Roma, 20 ottobre 1944

Prot. N. 11027/44
Allegati 1
Risposta al foglio N. del

25 OCT 1944

Oggetto: Decreti Legislativi in corso in tema di epurazione-

Al LA COMMISSIONE ALLEATA

R O M A

In relazione alle considerazioni opposte da questa Commissione ai Decreti Legislativi in corso, l'uno relativo ai primi quattro gradi del personale statale e l'altro contenente norme di integrazione e di attuazione del R.D.L. 27-7-1944 n. 159, considerazioni verbalmente segnalate a questo Ufficio, si fa presente quanto appresso :

per quanto riguarda la brevità del termine per il giudizio a carico dei funzionari dei primi quattro gradi, questo Ufficio ha già dato notevole incremento al lavoro relativo, ed ha seri motivi di ritenere di poter esaurire tutto il lavoro di deferimento relativo nel termine prescritto.

Per l'ipotesi che rimanesse pochi casi concernenti Ministeri militari, potrà essere provveduto emanando disposizioni in tempo utile per una breve proroga del termine.

Per quanto riguarda la nomina delle Commissioni per l'epurazione delle Province, attribuita con le nuove norme al Presidente del Consiglio anziché al Pretetti, le relati-

2422

A/ LA COMMISSIONE ALLEATA

R O M A

In relazione alle considerazioni opposte da questa Commissione ai Decreti Legislativi in corso, l'uno relativo ai primi quattro gradi del personale statale e l'altro contenente norme di integrazione e di attuazione del R.D.L. 27-7-1944 n.159, considerazioni verbalmente segnalate a questo Ufficio, si fa presente quanto appresso :

per quanto riguarda la prevità del termine per il giudizio a carico dei funzionari dei primi quattro gradi, questo Ufficio ha già dato notevole incremento al lavoro relativo, ed ha seri motivi di ritenere di poter esaurire tutto il lavoro di deterioramento relativo nel termine prescritto.

Per l'ipotesi che rimanesse pochi casi concernenti Ministeri militari, potrà essere provveduto emanando disposizioni in tempo utile per una breve proroga del termine.

Per quanto riguarda la nomina delle Commissioni per l'epurazione delle Provincie, attribuita con le nuove norme al Presidente del Consiglio anziché ai Prefetti, le relative disposizioni sono state sollecitate da questo Ufficio ³⁵² seguito dell'esperienza acquistata relativamente al lavoro di epurazione in alcune Prefetture, e sono quindi dovute alla necessità di accelerare l'epurazione e sottrarla alle influenze locali.

A tal fine sono già in corso presso questo Ufficio le designazioni dei componenti le Commissioni da sottoporre al Presidente del Consiglio.



L'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO
(Dr. Mauro Scoccimarro)

1c/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

From : Lt Col S.H. WHITE
CA Section-FQ AOC

DE/5.9/CA

19 Oct 64

Dear Mr. Sorrentino,

Brig WUJOHN had yesterday a meeting with H E SCOCIMARRO at which Art I of the draft decree for the Epuration of the first four Grades of Civil Servants was discussed. It is appreciated that the second period of 30 days does not follow the end of the first so that it may commence to run earlier. To do away with the possibility that it might not start to run until after the expiration of the first period, H E undertook to refer all cases under investigation to the appropriate Epuration Commission within 30 days of the decree coming into force even if his investigations were not at that time complete.

I am instructed to say that on this understanding AOC has no longer any objection to the publication of this decree as it now stands. It is hoped that it can now be published at an early date.

Yours very truly

Dr. Antonio Sorrentino
Capo dell'Ufficio Legale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
R O M A

5351

821

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394
CA SECTION

DE/5.1/CA

18 Oct 44

Dear Dr. Sorrentino,

I enclose for your convenience notes of the meeting
between yourself and Brig Upjohn on 12 Oct 44.

Yours truly

s/ S.H. WHITE Lt Col
CA Section.

Dr. Antonio SORRENTINO
Capo dell'Ufficio Legale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

R O M A

Copy to : DE/5.8/CA
DE/5.9/CA ✓

5350

2463

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1. The... is not... the... of the...
 2. The... is not... the... of the...
 3. The... is not... the... of the...
 4. The... is not... the... of the...
 5. The... is not... the... of the...
 6. The... is not... the... of the...

5348

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1000. Committee will also meeting was interrupted. It was hoped that any cases could be referred to committee and within the first 10 days and the second would have been referred to the committee. The subject was closed.
1001. The committee suggested that this subject could be referred by making the second time limit either 10 days from the date of submission or 15 days from the date of closing the first submission would be the limit.
1002. Committee will also see materials to meet in Italian. It will further that the trial committee would be prepared to refer an investigating that all cases would be referred to committee within the 10 days.
1003. The committee stated that the committee had decided to provide that it would call into three parts with and that other fundamental principles had to be taken into account to be met.
1004. Committee stated that that was fundamental, the 10 days was considered additionally, as this would be that in fact as the cases could not be ready earlier. It would be better to have more cases referred than none at all after the three cases into earlier.
1005. The committee would recommend to commit to the trial committee the cases which have been referred and various reasons for delays raised in the case of suspension of cases.
1006. The committee referred to the first cases outstanding the committee of 1000 and stated that the setting of the committee was going to take up the trial committee with the trial committee. The committee would then be able to refer the cases with the committee with the committee being referred under the committee on suspension. In this case all proposals for closing and suspension should be referred to committee and the committee.
1007. Committee will that be with refer the cases to the trial committee and refer to be referred under the name of any persons already mentioned under other cases. It continued that the objection that he was to the proposal was that in effect it would close the 10 days to refer suspension under by the committee.
1008. The committee stated that the committee would be done by the 10 days by the appropriate suspension committee. It would continue only those persons who were really within the provisions of art 12 of I.L. 1973. Those who were only nominally within those provisions but who had taken no active part in the trial committee could be excluded.
1009. Committee will that he must be able to believe that any who were within those provisions had been excluded as they were not and that would be excluded.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

every member. It would be better to have some thing that was being
 within the house and then other.

12-10. Within what was permitted to come in the other side of the house
 during which these members had received various other things related to
 the state of emergency situation of 1911.

12-11. Within that subject to the front house including the...
 of... and stated that the other thing...
 to take up the other subject of the...
 said that it had come to notice that persons with...
 were being... all...
 all... for... in... to...
 her... appointment.

12-12. Committee said that he would refer the subject to the other...
 said to be supplied with the view of my...
 under other... He continued that the objection that he was to
 the... and that to... it would give the... to...
 of... made by the....

12-13. Committee replied that the question would be done not by the... but by the
 appropriate... It would... only those persons
 who were really within the... of...
 the... only... these... but who had... to
 action... in... could be....

12-14. Committee said that he would be... to... that any...
 these... had... as... and...
 none... be....

0340

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1. The time limit established in Art. 25, first para, of the legislative decree n°. 159 of 27 July 1944 shall be 30 days from the effective date of this decree in regard to civil and military state employees, belonging to the first four grades of the State personnel and to the corresponding grades of the State Railroad Administration.

In the cases contemplated in the preceding para the Commissions shall communicate their decisions to the High Commissioner for sanctions against the fascists and to the person concerned within 30 days after case was referred to the Commission; the time limits for appeal to the Central Commission provided for by Art. 20 of the legislative decree n°. 159 of 27 July 1944 shall be 10 days for the High Commissioner and 3 days for the person concerned; the Central Commission shall give priority to such appeals.

The President of Council of Ministers, upon application, setting forth the reasons, made by the President of the Epuration Commission, may extend, as the case may require, up to the double the time limit of 30 days established by the preceding para, whenever the exceptional complexity of investigation so requires.

Art. 4. The decisions ordering the retirement rendered in accordance with Art. 2, shall be communicated to the High Commissioner for sanctions against ~~the~~ fascists, who may, in case he deems Art. 22, second para, of the legislative decree n°. 159 of 27 July 1944 to be applicable, within 30 days refer the case of the retired employee to the Epuration Commissions for determination whether or not he shall lose his right to pension. The Commissions may also decide that such employee should lose only the increase obtained in accordance with the preceding article.

The loss of right to pension or to the said increase shall become effective from the first day of the month after the date of the decisions of the Central Commission or after the date on which the decision of the Commission of first instance has become final.

The proceeding shall be carried on in accordance with the provisions set out in the legislative decree n°. 159 of 27 July 1944 and in Art. 1 of this decree.

the President of Council of Ministers, upon application, setting forth the reasons, made by the President of the Epuration Commission, may extend, as the case may require, up to the double the time limit of 30 days established by the preceding para, whenever the exceptional complexity of investigation so requires.

Art. 4. The decisions ordering the retirement rendered in accordance with Art. 2, shall be communicated to the High Commissioner for sanctions against ~~the~~ fascists, who may, in case he deems Art. 22, second para, of the legislative decree no. 159 of 27 July 1944 to be applicable, within 30 days refer the case of the retired employee to the Epuration Commissions for determination whether or not he shall lose his right to pension. The Commissions may also decide that such employee should lose only the increase obtained in accordance with the preceding article.

The loss of right to pension or to the said increase shall become effective from the first day of the month after the date of the decisions of the Central Commission or after the date on which the decision of the Commission of first instance has become final.

The proceeding shall be carried on in accordance with the provisions set out in the legislative decree no. 159 of 27 July 1944 and in Art. 1 of this decree.

NUOVO TESTO DELLO STATO DI DECRETI ELEGIBILI LUOGOTENENTE, TALE GIA' DIRAMATO CONCERNENTE NOVA PER L'ACCESSIONE AL RANGO DI LIEUTENANT ZIONI E PER IL COLLOCAMENTO A RANGO DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO APPARTENENTI AI PRIMI QUATTRO GRADI DELLA CLASSIFICAZIONE STATALE.

MINISTRO DI SANITA'
PRINCIPALE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale L. L. Rogni

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto il decreto 15 luglio 1924, n. 159;

Visto il decreto-legge 1 luglio 1924, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGANDO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti della classificazione delle Pagine dello Stato, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 27 del decreto legislativo 27 luglio 1924, n. 151, è di trenta giorni, decorrenti dalla entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti dal comma precedente 1. Circolazione degli uomini comuni- care all'Alto Commissario per le questioni contro il fascismo ed all'In- teresse le loro conclusioni sono trenta giorni decorrenti dall'adempimento; il termine per i ricorsi alla Commissione centrale di cui al-

Monte Carlo del 1924, n. 151, è di trenta giorni, decorrenti dalla entrata in vigore del presente decreto.

Il personale militare, di cui si è parlato la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di cui ora si parla e non da altre disposizioni in vigore.

Art. 3

Nei casi previsti dall'articolo precedente, senza compenso, di fatto della liquidazione della pensione, in quanto al contributo effettivo prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia, la liquidazione della pensione non potrà essere concessa ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, o superiore complessivamente di quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della struttura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti ed i professori universitari; a esclusione, quando non è applicabile il primo comma del presente articolo, è esteso il 4° comma della legge 23 maggio 1947, n. 587.

Art. 4

I provvedimenti di collocamento a riposo adottati al sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto Commissario per le condizioni contro il fascismo, il quale, quando ritiene che ricorrano l'applicabilità del secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 155, può entro trenta giorni deferire il dipendente allineato a riporsi alle Commissioni di epurazione, perche giudichino se debba essere disposto

nesso la perdita del diritto a pensione. Le Commissioni possono avere deliberare la perdita dello solo dei loro membri e al sensi dell'articolo precedente.

La perdita del diritto a pensione e delle sue porzioni predette ha effetto dal primo del mese successivo alla data delle conclusioni della Commissione centrale ovvero alla data in cui le conclusioni della Commissione di 1° grado sono divenute definitive.

Il procedimento si svolge con l'osservanza del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 152, e dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5

Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nei territori ora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i territori di cui al primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 152, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gradi elementari congedati, addetti del quale non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza del termine stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente l'1.10.1944 il Comissario può promuovere il deferimento di sensi dell'art. 4 nei termini stabiliti dal

come il 1° grado sono ritenute delittuose.

Il procedimento al cui è ora l'ordinamento del segreto legislativo
27 luglio 1943, n. 159, e dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 1

Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nel territorio che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non erano stati ancora restituiti all'Amministrazione Italiana, i termini di cui al primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il segreto legislativo lugliese del 27 luglio 1943, n. 159, ed il presente decreto entreranno in vigore nel territorio stesso.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti addebiti dei quali non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza del termine ivi stabilito, se non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente l'atto amministrativo può promuovere il deferimento al sensi dell'art. 4 del termine stabilito dal primo comma.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui al primo comma sono prorogati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto comma del presente articolo quando si tratti di dipendenti i quali attualmente colla-

334

no o abbiano collaborato con il vecchio governo fascista repubblicano.

Il procedimento per l'espulsione per la perdita del diritto a pensione ai sensi del primo comma dell'art. 4 può svolgersi anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sempre che sussista la prova manifesta di detta loro attiva collaborazione.

Art. 6

Contro i provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i provvedimenti che pronunciano la perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 4 non è ammesso ricorso né in via amministrativa, né in via giurisdizionale, salvo che per il motivo di incompetenza.

Art. 7

Fino a quando non sia esaurita l'epurazione delle categorie amministrate, le promozioni e le nomine ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai corrispondenti gradi dell'Amministrazione delle FF.SS. debbono essere preventivamente comunicate all'Alto Commissario per le sanzioni contro la criminalità.

L'Alto Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione motivata alle anzidette nomine o promozioni. Qualora il Ministro non intenda aderire alla opposizione dell'Alto Commissario, la decisione al riguardo è deferita al Consiglio dei Ministri.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto

Contro i provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i provvedimenti che pronunciano la perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 4 non è ammessa ricorso né in via amministrativa, né in via giurisdizionale, salvo che per il motivo di incompetenza.

Art. 7

Fino a quando non sia cessata l'epurazione delle pubbliche amministrazioni, le promozioni e le nomine ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed al corrispondenti gradi dell'amministrazione delle P.S., sebbene esentati preventivamente comunicati all'Alta Commissione per le nomine, sono in via amministrativa.

L'Alta Commissione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione motivata alle esentate nomine o promozioni. Qualora il Ministro non intenda aderire alla opposizione dell'Alta Commissione, la decisione in riguardo è deferita al Consiglio dei Ministri.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto a giudizio di epurazione, salvo l'applicazione del secondo comma dell'art. 2.

Art. 8

Ordinano, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a

1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ARMED CONTROL COMMISSION
AFC 394
ADMINISTRATIVE SECTION

29 Sep 44.

DF/5.2/43.

Dear Dr Sorrentino,

The draft decree enclosed with your 13503/1.1.26 of 21 Sep 44 has been considered and I am instructed to make the following remarks.

- 1 That it is considered advisable to add the words " fatta salvo l'applicazione delle disposizioni del comma secondo dell'articolo 5 " at the end of article 7.
- 2 That it is hoped that a similar decree dealing with managerial positions in concerns of national importance will be passed as soon as the procedure under this decree is well under way.
- 3 With regard to the inclusion of State Railways attention is called to AOC letter 250.2 of 5 Sep 44 addressed to the Prime Minister, a copy of which is attached. Technicians and experts cannot be removed from their posts without the prior approval of AOC.

EXT 469
SHS/gal

S.H. WHITE Lt Col,
for VP Admin Sec.

Dr Antonio SORRENTINO,
Capo dell' Ufficio Legale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri,

R O M A

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Translation no 38.

Rome, 26 Sep 44

PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS

Dear Colonel,
I truly regret that my letter of 21 September with the enclosed draft of decree did not reach you. I therefore include a copy of both with the present. The decree is represented in its final text.

Since my letter went astray, I should be grateful if you would let me know as soon as possible any observations the Commission may have made.

Sincere regards,
S/ Sorrentino

Lt Col S.H. White
Administrative Section
ACC - Rome

B/cv

5341



Roma, 26 settembre 1944

Residenza del Comandante Militare
Ufficio Studi e Legislazione

26 SEP 1944

Caro Colonnello,

sono veramente spiacente che la mia lettera del 21 settembre con l'allegato schema di decreto non Le sia giunta. Unisco, quindi, alla presente copia dell'una e dell'altro *giustamente*
aggiunto alla corrispondenza
Dato il disguido verificatosi, Le sarò grato se Ella vorrà farmi conoscere, con la massima sollecitudine, le eventuali osservazioni della Commissione.

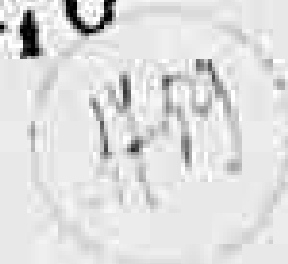
Con viva cordialità

1000 km

T. Col. S. M. WHITE
Sezione Amministrativa
Commissione Alleata di Controllo

R O M A

5340



The Presidency of the Council of Ministers
File No. 13503/1.1.25

Rome, 21 September 1944

Dear Colonel,

With the present I include a copy of the draft of decree which was the subject of the conference held here on Monday afternoon, the 18th.

In my opinion this new draft reproduces all the amendments and additions agreed on during the conference.

Particular attention was taken to:

- 1) make it clear in art. 1, first para, that the procedure to be followed by the Commission for epuration is that already established by the law on defascism (Lt. General's legislative decree no. 159 of 27 July 1944);
- 2) express more clearly, in the second para of art. 1, that the Minister, in making the proposals for dismissal from service, must abide by the decisions of the Commission for epuration, and cannot, therefore, propose dismissals which have not already been proposed by the latter;
- 3) confer, in article 5, to the President of the Council of Ministers the power to order an extension of the time limits in exceptional cases in which, following the liberation of regions strong evidence of serious guilt regarding a State employee is found, of which a previous knowledge was impossible;
- 4) establish an appropriate time limit for personnel situated in territory which has not yet been liberated, or in any way outside the national territory.

The report accompanying the new draft, justifies the union of two decrees in a single legislative act, i.e. the acceleration of epuration trials and the disposition of retirement - which, although they have substantially different natures, they clearly have a common end.

The draft will be submitted to the next Council of Ministers, and I shall take care to let you know if any further amendments have been made.

2443
followed by the Commission for epuration is that already established by the law on defascism (Lt. General's legislative decree no. 159 of 27 July 1944);

2) express more clearly, in the second para of art. 1, that the Minister, in making the proposals for dismissal from service, must abide by the decisions of the Commission for epuration, and cannot, therefore, propose dismissals which have not already been proposed by the latter;

3) confer, in article 5, to the President of the Council of Ministers the power to order an extension of the time limits in exceptional cases in which, following the liberation of regions strong evidence of serious guilt regarding a State employee is found, of which a previous knowledge was impossible;

4) establish an appropriate time limit for personnel situated in territory which has not yet been liberated, or in any way outside the national territory.

The report accompanying the new draft, justifies the union of two decrees in a single legislative act, i.e. the acceleration of epuration trials and the disposition of retirement - which, although they have substantially different natures, they clearly have a common end.

The draft will be submitted to the next Council of Ministers, and I shall take care to let you know if any further amendments have been made.

I hope you will extend my regards to General Upjohn, and accept mine to you.

S/ Sorrentino

5339

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRANSLATION No. 296

PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS

13503/1/1.26

21 Sep 44

25 SEP 1944

Dear Colonel,

Attached is a copy of the draft of law which was the subject of the conference held here on the afternoon of Monday the 18th.

In my estimation this new draft records all the amendments and additions agreed on during the conference.

Particular care was taken to:

- 1) - make it definite in art. 1, first paragraph, that the procedure to be followed by the Commission for Expiration shall be that already established by the law of Gufascistization (Lt. General's decree of 27 July 1944, No. 159).
- 2) - explain better, in the second paragraph of art. 1 that the Minister, in drawing up the proposals for dismissal from service, must keep to the decisions of the Commission for Expiration, and may not, therefore, propose dismissals which have not been already proposed by the latter.
- 3) - confer, in art. 5, to the President of the Council of Ministers the authority to order an extension of the time limits in cases in which, following the liberation of the territories, serious evidence concerning a state employee is discovered, of which previous information would have been impossible.
- 4) - establish a suitable time limit for the employees in territory not yet liberated, or outside the national territory.

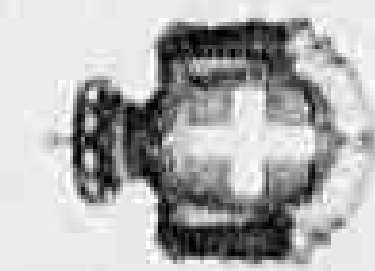
The report attached to the new draft justifies the union of two regulations in a single legislative act; i.e. the acceleration of trial of expiration and the placing in retirement. Although they have different substantial natures, they obviously have a common purpose.

The draft will be dealt with in the next Council of the Ministers, and I shall let know if any subsequent amendments have been made.

Asking you to give my kind regards to the General, I reaffirm my most sincere cordiality.

5330

152



110-13503/1.1.1.26

Roma, 21 settembre 1944

Copia

Presidentessa del Consiglio dei Ministri

Ufficio Studi e Legislazione

26 SEP 1944

Caro Colonnello,

Le unisco una copia dello schema di provvedimento, che formò oggetto del colloquio costà avuto nel pomeriggio di lunedì 18.

Ritengo che questo nuovo schema riproduca tutte le modifiche e le aggiunte concordate nel colloquio stesso.

In particolare, si è avuto cura di:

1) - precisare all'art.1, primo comma, che la procedura da seguirsi dalla Commissione di epurazione sia quella già fissata dalla legge di defascistizzazione (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159);

2) - meglio chiarire, nel secondo comma dell'art.1, che il Ministro, nel formulare le proposte di dispensa dal servizio, deve attenersi alle conclusioni della Commissione di epurazione, e non possa, quindi, proporre dispense che non siano già state da questa proposte;

3) - accordare, all'art.5, al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di disporre, in via eccezionale, una proroga dei termini, nei casi che, in seguito alla liberazione di territori, risultino a carico di qualche dipendente dello Stato evidenti e gravi prove, che non era possibile conoscere prima;

4) - fissare un appropriato termine per il personale che si

Le unisco una copia dello schema di provvedimento, che formò oggetto del colloquio costà avuto nel pomeriggio di lunedì 18.

Richiedo che questo nuovo schema riproduca tutte le modifiche e le aggiunte concordate nel colloquio stesso.

In particolare, si è avuto cura di:

1) - precisare all'art.1, primo comma, che la procedura da seguirsi dalla Commissione di epurazione sia quella già fissata dalla legge di defascistizzazione (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159);

2) - meglio chiarire, nel secondo comma dell'art.1, che il Ministro, nel formulare le proposte di dispensa dal servizio, deve attenersi alle conclusioni della Commissione di epurazione, e non possa, quindi, proporre dispensa che non siano già state da questa proposte;

3) - accordare, all'art.5, al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di disporre, in via eccezionale, una proroga dei termini, nei casi che, in seguito alla liberazione di territori, risultino a carico di qualche dipendente dello Stato evidenti e gravi prove, che non era possibile conoscere prima;

4) - fissare un appropriato termine per il personale che si trovi in territori non ancora liberati o, comunque, fuori dal

...

Tenente Colonnello W H I T E
Commissione Alleata di Controllo
Sezione Amministrativa

R O M A

1459

5337

territorio Nazionale.

La relazione, poi, che accompagna il nuovo schema giustifica, tra l'altro, la avvenuta fusione in un medesimo atto legislativo di due provvedimenti: - l'acceleramento del giudizio di epurazione ed il collocamento a riposo - che, se pure di natura sostanzialmente diversa, hanno una evidente finalità comune.

Lo schema verrà sottoposto al prossimo Consiglio dei Ministri e sarà mia cura di comunicarle se sia stata ad esso apportata qualche ulteriore modifica.

Preghandola di presentare i miei ossequi al Sig. Generale, le rinnovo l'espressione della mia viva cordialità.

fto Sorrentino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DRAFT OF LT GENERAL'S LEGISLATIVE DECREE

Regulations for the acceleration of epuration trials and for the retirement of civil and military State employees belonging to the first four grades of the State classification.

REPORT TO THE COUNCIL OF MINISTERS

The radical political changes that the Country has undergone lead us to feel the urgency of renewing rapidly and thoroughly the staff layout of the State Administration.

This is precisely the aim of the draft, now being submitted to the Council of Ministers for study, which for that purpose contains two sets of regulations regarding the civil and military State personnel belonging to the first four grades of the State classification, i.e. the acceleration of epuration proceeding according to the Lt. General's leg. decree No. 159 of 27 July 1944 (art. 1), and the placing in retirement in order to solve those situations which, although they do not incur any specific responsibility, must absolutely be eliminated in view of the necessity for renewal mentioned (art. 2).

Art. 1 of the draft establishes, in fact, that the Commissions for epuration contemplated in Art. 18 of the Lt. General's leg decree No. 159 mentioned, must complete their work and forward their conclusions with regard to those ranking among the first four grades, to the competent Ministers within a period of 30 days from the date the decree becomes effective.

The Minister in turn, within the limits of the conclusions of the Commissions within 45 days from the date the decree becomes effective, shall forward to the President of the Council of Ministers his proposals, and reasons, for dismissal, with or without pension, according to art. 22 of the Lt. General's leg. decree No. 159.

Lastly, the President of the Council assisted by a special commission, has power to order the dismissal from service, up to 60 days from the date of effect.

The procedure of the Lt. Gen. leg. decree No. 159 of 27 July 1944 remains substantially unchanged in the proceeding of first instance. Although appeal to the Commission of second instance is no longer admitted, the guarantees which this institute provided are equally obtained through the double examination of the Minister and of the President of the Council, assisted by the above-mentioned Commission.

Art. 2, on the other hand, confers to the President of the Council of Ministers, on proposal of the competent Minister, the power to place in retirement civil and military State employees of the first four grades.

This power, in view of its exceptional nature, is strictly limited to its time limit (60 days).

tely be eliminated in view of the necessity for renewal mentioned (art. 2).

Art. 1 of the draft establishes, in fact, that the Commissions for expunction contemplated in Art. 18 of the Lt. General's leg decree No. 159 mentioned, must complete their work and forward their conclusions with regard to those ranking among the first four grades, to the competent Ministers within a period of 30 days from the date the decree becomes effective.

The Minister in turn, within the limits of the conclusions of the Commissions within 45 days from the date the decree becomes effective, shall forward to the President of the Council of Ministers his proposals, and reasons, for dismissal, with or without pension, according to art. 22 of the Lt. General's leg. decree No. 159.

Lastly, the President of the Council assisted by a special commission, has power to order the dismissal from service, up to 60 days from the date of effect.

The procedure of the Lt. Gen. leg. decree No. 159 of 27 July 1944 remains substantially unchanged in the proceeding of first instance. Although appeal to the Commission of second instance is no longer admitted, the guarantees which this institute provided are equally obtained through the double examination of the Minister and of the President of the Council, assisted by the above-mentioned Commission.

Art. 2, on the other hand, confers to the President of the Council of Ministers, on proposal of the competent Minister, the power to place in retirement civil and military State employees of the first four grades.

This power, in view of its exceptional nature, is strictly limited to its time limit (60 days).

In order to lessen the consequence of the regulation (art. 3) increases of pension are provided. These regulations will permit the regular positions to be made immediately available and hence the executive personnel to be recognized, with the rapidity which the urgency of the moment demands, in which the Government must more than ever count on the loyal and active collaboration of its agencies.

Art. 4 has the double purpose of emphasizing the necessity of hastening the time and of reassuring those who, at the end of 60 days, have not been dismissed or placed in retirement.

Art. 5 aims at defining particular circumstances such as those in which persons find themselves in territory which has not yet been liberated or outside national territory, in whose regards serious evidence is found only after the liberation of a new territory.

5336

- 2 -

In consideration of the exceptional nature of these regulations, art. 6 excludes them from all opposition.

Art. 7 takes an opportune reference to the Lt. Gen. leg. decree No. 159 of 27 July 1944, established that until the operations concerning epuration have been completed, all appointments and promotions must be provisionally forwarded to the competent commission for epuration. The opinion is not binding however, for the Minister still has the power to commit the decision to the Council of Ministers. The employee who is thus appointed or promoted is not longer subject to epuration.

-----oo-----

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5335

Art. 1

Within thirty days from the coming into force of the present decree, the Commission of expuration referred to in art. 13 of the Lieutenant General's Legislative Decree No. 159 of 27 July 1944, after having ^{reconsidered} ~~considered~~ the provisions of art. 19 of said decree, must present to the competent Ministers their ^{motivated} ~~considered~~ conclusions on the names of the civil and military State employees submitted to them and belonging to the first 4 grades of the classification of State personnel, and to the corresponding grades of the Administration of the State railways.

Within 45 days from the coming into force of the present decree the Ministers shall ~~also~~ ^{also} consider recommendations for dismissal to the President of the Council of Ministers, with or without the right to pension, according to art. 22 of the Lieutenant General's Legislative Decree No. 159 of 27 July 1944. Persons cannot be recommended for dismissal from service unless the recommendations are made by the Commissions for expuration.

Within sixty days from the coming into force of the present decree, the President of the Council of Ministers shall have the power to dismiss, with or without the right to pension, the employees considered in the first paragraph who have been proposed for dismissal by the competent Minister. This measure shall be submitted first to the judgement of the Commission contemplated by art. 20 of the Lieutenant General's Legislative Decree No. 159 of 27 July 1944.

As regards the personnel of the Presidency of Council of Ministers, the Commission of expuration shall present their considered conclusions directly to the President of the Council of Ministers, who shall act within the period and according to the procedure contemplated in the precedent paragraph.

on the bases of the civil and military State employees submitted to them and

belonging to the first 4 grades of the classification of State personnel, and to the corresponding grades of the Administration of the State railways.

Within 45 days from the coming into force of the present decree the Ministers shall make considered recommendations for dismissal to the President of the Council of Ministers, with or without the right to pension, according to Art. 22 of the Lieutenant General's legislative decree No. 159 of 27 July 1944. Persons cannot be recommended for dismissal from service unless the recommendations are made by the Commissions for expunction.

Within sixty days from the coming into force of the present decree, the President of the Council of Ministers shall have the power to dismiss, with or without the right to pension, the employees considered in the first paragraph who have been proposed for dismissal by the competent Minister. This measure shall be submitted first to the judgement of the Commission^C contemplated by Art. 20 of the Lieutenant General's legislative decree No. 159 of 27 July 1944.

As regards the personnel of the Presidency of Council of Ministers, the Commission of expunction shall present their considered conclusions directly to the President of the Council of Ministers, who shall act within the period and according to the procedure contemplated in the present paragraph.

5334

Art. 2
Within 60 days from the coming into force of this decree the President of the Council of Ministers shall have the power to dismiss, with or without the right to pension, the employees considered in the first paragraph who have been proposed for dismissal by the competent Minister. This measure shall be submitted first to the judgement of the Commission contemplated by Art. 20 of the Lieutenant General's legislative decree No. 159 of 27 July 1944.
As regards the personnel of the Presidency of Council of Ministers, the Commission of expunction shall present their considered conclusions directly to the President of the Council of Ministers, who shall act within the period and according to the procedure contemplated in the present paragraph.

*from Assistant
only on supply of*
The classification of the state personnel and to the 507th according to the
in the supply of
the administration of state railways. In addition, some such persons shall
be assigned to the staff of the railway administration. Others
This person may be excused with a salary from the coming into force
of the present decree.

The military personnel to whom the regulations of the present article
shall be applied shall be given status provided for by the laws in force.

Article 3
All persons referred under Article 3
In all cases contemplated by the preceding article a period of ten years
shall be counted for the irreparable personnel and five years for the other
personnel in addition to the number of years they have actually served, for the
purpose of informing the pension.
However, the pension shall not be reduced to a period of service less
than twenty years, nor greater than a total of forty years.

Article 4
With regard to the first paragraph of this article, *the following shall be*
applied to the pensioners *in the case of the*
many legislators, of the State Council, and of the Court of accounts and int-
erim-
venity institutions shall be considered as pensioners, whose *the first paragraph*
of the article is applicable. The pensioners of 1907 shall apply
After the time limits fixed in Art. 1 have expired, State employees (incl-
uded therein shall no longer be subject to application according to the dis-
cretion General's Legislative Decree No. 159 of 27 July 1914.

Article 5
As regards State employees residing in the territories which, on the date
this decree becomes effective, are not yet restored to the Italian Adminis-
tration, the provisions of this decree shall be applied.

A B person record under the name
in all cases controlled by the principal article a period of ten years
a measure for future and their present interests.
will be wanted for specializable personnel and five more candidates
for the position.

based in relation to the number of years they have actually earned, for the
 purpose of determining the pension. ^{But} ~~the~~ ^{we} ~~are~~ ^{are} ~~not~~ ^{not}
 making a distinction about ~~the~~ ^{the} number of years ^{of service} actually earned.
 However, the pension shall not be calculated to a period of less than 1930
 or 1931, ^{as the case may be}.

[illegible]

As regards State employees residing in the territories which, on the date
said decree became effective, are not yet returned to the Federal Adminis-
tration, the time limits fixed in the preceding article shall extend from the date
on which the Government General's legislative decree No. 159 of 17 July 1944

and this device become a

There, following the expiration of the term of office of the President, any important position in the Executive Branch shall be filled by the President or the Vice President.

Section 10. The President shall have the right to appoint and remove any official who holds office during the pleasure of the President.

Section 11. The President shall have the right to grant reprieves and pardons for offenses against the United States, except in cases of impeachment.

Section 12. The President shall have the right to make appointments and removals of officers and employees of the Executive Branch, subject to the confirmation of the Senate.

Section 13. The President shall have the right to make appointments and removals of officers and employees of the Executive Branch, subject to the confirmation of the Senate.

Section 14. The President shall have the right to make appointments and removals of officers and employees of the Executive Branch, subject to the confirmation of the Senate.

Section 15. The President shall have the right to make appointments and removals of officers and employees of the Executive Branch, subject to the confirmation of the Senate.

Section 16. The President shall have the right to make appointments and removals of officers and employees of the Executive Branch, subject to the confirmation of the Senate.

Section 17. The President shall have the right to make appointments and removals of officers and employees of the Executive Branch, subject to the confirmation of the Senate.

Section 18. The President shall have the right to make appointments and removals of officers and employees of the Executive Branch, subject to the confirmation of the Senate.

Section 19. The President shall have the right to make appointments and removals of officers and employees of the Executive Branch, subject to the confirmation of the Senate.

When an employee is assigned outside the National Security to the first time in the continuation of his service for the employee who is outside the national territory, the employee shall be considered as having been assigned outside the national territory.

The employee shall be considered as having been assigned outside the national territory when he is assigned outside the national territory for the first time in the continuation of his service for the employee who is outside the national territory. The employee shall be considered as having been assigned outside the national territory when he is assigned outside the national territory for the first time in the continuation of his service for the employee who is outside the national territory.

Article 6
The employee shall be considered as having been assigned outside the national territory when he is assigned outside the national territory for the first time in the continuation of his service for the employee who is outside the national territory.

Article 7

Until the execution of the public administration has been completed, all promotions of appointments to the first four grades of the classification of the State Personnel and to the corresponding grades of the administration of the State shall be communicated first to the competent examination Commission.

The Commission, within ten days of receiving notice, shall consider the promotion of the employee and shall recommend to the competent examination Commission. If the Minister does not intend to promote the employee, the decision in question shall be communicated to the Council of Ministers.

Article 8
The employee shall be considered as having been assigned outside the national territory when he is assigned outside the national territory for the first time in the continuation of his service for the employee who is outside the national territory.

5333

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO "ACCELERAZIONE"

Norma per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione statale.

RELAZIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il radicale mutamento politico che il Paese ha attraversato fa sentire viva la necessità di intervenire ad un rapido e profondo rinnovamento dei quadri dell'amministrazione statale.

Questa e, appunto, la finalita che lo schema, che ora si sottopone all'esame del Consiglio dei Ministri, tende a conseguire attraverso l'adozione, per i dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione statale, di due distinti ordini di provvedimenti: l'acceleramento del procedimento di epurazione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 150 (art. 1); il collocamento a riposo per risolvere quelle situazioni che, per non comportare alcuna specifica responsabilità, e indispensabile eliminare per l'accelerata esigenza di rinnovamento (art. 2).

L'art. 1 dello schema stabilisce, infatti, che le Commissioni di epurazione previste dall'art. 18 del ricordato D.L. luogotenenziale, n.

Il radicale mutamento politico che il Paese ha attraversato fa sentire viva la necessità di adeguare ed un campo a profondo rinnovamento dei quadri dell'amministrazione statale.

Questa è, appunto, la finalità che lo schema, che ora si sottopone all'esame del Consiglio dei Ministri, tende a conseguire attraverso l'adozione, per i dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi nella classificazione statale, di due distinti ordini di provvedimenti: l'acceleramento del procedimento di epurazione ai sensi del decreto legislativo legislativo 27 luglio 1944, n. 159 (art. 1); il collocamento a riposo per risolvere quelle situazioni che, pur non comportando alcuna specifica responsabilità, è indispensabile eliminare per l'accelerata esigenza di rinnovamento (art. 2).

L'art. 1 dello schema stabilisce, infatti, che le Commissioni di epurazione previste dall'art. 19 del ricordato D.L. legislativo n. 159, debbono ultimare il loro lavoro e comunicare le proprie conclusioni, nei confronti degli appartenenti ai primi quattro gradi, ai ministri competenti, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Il ministro, a sua volta, nell'ambito delle conclusioni delle Commissioni, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, inoltrerà al Presidente del Consiglio del Ministero motivata proposta di dispensa, con o senza paracadute, ai sensi dell'art. 13 del D.L. legislativo n. 159.

Il Presidente del Consiglio, infine, assistito da una apposita

148

commissione, entro 60 giorni dall'invio in vigore, ma la facoltà di disporre la dispensa del servizio.

In concreto, la procedura del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, rimane ferma nel procedimento di primo grado; viene sì abolito il ricorso alla Commissione di secondo grado, ma le garanzie che questo istituto offriva ad assicurare sono ugualmente conseguite attraverso la duplice valutazione del Ministro e del Presidente del Consiglio, assistito dalla Commissione anzidetta.

L'art. 2 accorda, invece, al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, la facoltà di collocare a riposo i funzionari civili e militari dei primi quattro gradi.

La facoltà, per il suo carattere eccezionale, è strettamente limitata nel tempo (60 giorni).

Per attenuare le conseguenze del provvedimento (art. 3), è prevista una maggiorazione della pensione. Il provvedimento consentirà di rendere immediatamente disponibili i posti di ruolo e quindi di riorganizzare i quadri direttivi, con l'urgenza imposta dalle necessità del momento, in cui il Governo deve già ora dar contare sulla lealtà ed attiva collaborazione dei suoi organi.

L'art. 4 ha il doppio scopo di ribadire la necessità di affrettare i tempi e di dare la dovuta serietà al lavoro a coloro che, trascorsi 60 giorni, non siano stati dispensati o collocati a riposo.

L'art. 5 tende a definire particolari situazioni, quali quelle delle persone che si trovano in territorio non ancora liberato o fuori dal territorio nazionale, e per le quali solo dopo la liberazione di un nuovo territorio emergerà a carico gravi prove.

L'art. 2 accorda, invece, al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, la facoltà di collocare a riposo i funzionari civili e militari dei primi quattro gradi.

La facoltà, per il suo carattere eccezionale, è strettamente limitata nel tempo (60 giorni).

Per attenuare le conseguenze del provvedimento (art. 3), è prevista una maggiorazione delle pensioni. Il provvedimento consentirà di rendere immediatamente disponibili i posti di ruolo e quindi di riorganizzare i quadri direttivi, con l'urgente imposta dalle necessità del momento, in cui il Governo deve più che mai contare sulla lealtà ed attiva collaborazione dei suoi organi.

L'art. 4 ha il duplice scopo di stabilire la necessità di affrettare i tempi e di dare la dovuta garanzia di lavoro a coloro che, trascorsi 60 giorni, non si sono stati dispensati o collocati a riposo.

L'art. 5 tende a definire particolari attuazioni, quali quelle delle persone che si trovano in territorio non ancora liberato e fuori dal territorio nazionale, e per le quali solo dopo la liberazione di un nuovo territorio saranno a carico gravi prove.

Atteso il carattere eccezionale del provvedimento, l'art. 6 li esclude da ogni impugnativa.

L'art. 7 attribuisce un opportuno collegamento con il D.L.L. 27 luglio 1944 n. 155, stabilendo che fino a quando le operazioni sull'operazione non siano compiute, le nomine o le promozioni debbano essere preventivamente comunicate alla competenza comunicando di operazione. Si tratta di un parer, non vincolante, rendendo la facoltà del Ministro di deferire la decisione al Consiglio di Consiglio dei Ministri. L'impianto così adottato presuppone non è più soggetto a giudizio di opportunità.

5331

MINISTRO DI GIUSTIZIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

28/7/1944

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legge luogotenenziale 18 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo

Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAMO SANZIONATO E PRODIGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni di epurazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, osservate le disposizioni dell'art. 19 del decreto medesimo, devono presentare ai Ministri competenti le loro motivate conclusioni sui dipendenti civili e militari dello Stato ad esse deferiti ed appartenenti ai primi 4 gradi della classificazione del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione dello Stato.

Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministri faranno al Presidente del Consiglio dei Ministri proposte motivate di dispensa dal servizio, con o senza diritto a pensione, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159. Non possono essere proposti per la dispensa coloro che non siano stati ammessi dalle Commissioni di epurazione.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAIO SANZIONATO E RACCOMANDIAMO QUANTO SEGUE :

Art. 1

Zentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni di epurazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 158, osservate le disposizioni dell'art. 19 del decreto medesimo, devono presentare ai Ministri competenti le loro motivate conclusioni sui dipendenti civili e militari dello Stato ad esso deferiti ed appartenenti ai primi 4 gradi della classificazione del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Zentro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministri faranno al Presidente del Consiglio dei Ministri proposte motivate di dispensa dal servizio, con o senza diritto a pensione, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 158. Non possono essere proposti per la dispensa coloro che non siano stati proposti dalle Commissioni di epurazione.

Zentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di dispensare dal servizio, con o senza diritto a pensione, i dipendenti considerati nel primo comma del presente decreto, dal Ministro competente, proposti per la dispensa. Il provvedimento è preceduto dal parere della Commissione di epurazione. Il provvedimento è preceduto dal parere della Commissione di epurazione prevista dall'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 158.

Per il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-

nistri, le Commissioni di epurazione presentano le loro motivate conclusioni direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede nel termine e nei modi previsti nel comma precedente.

Art. 2

Per adeguare le Amministrazioni statali alle nuove esigenze, è data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente o su domanda dell'interessato, di collocare a riposo i dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi 4 gradi della classificazione del personale statale. Ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3

Nei casi previsti dall'articolo precedente, verrà computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivamente prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia, la liquidazione della pensione non potrà essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, né superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, della magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti ed i professori universitari.

sonale statale. Se ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, verrà computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivamente prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia, la liquidazione della pensione non potrà essere computata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, né superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti ed i professori universitari.

Art. 4

Trascorsi i termini previsti nell'articolo 1, i dipendenti dello Stato ivi indicati non sono più soggetti al giudizio di epurazione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 5

Per i dipendenti dello Stato, residenti nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data in cui il decreto legislativo

5329

luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultano a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti addebiti dei quali la Commissione di epurazione non abbia per ciò stesso potuto essere informata, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art.1 del presente decreto anche dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'art.4, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui agli articoli 1 e 2 sono prorogati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, quando si tratti di impiegati i quali attivamente collaborino od abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il giudizio di epurazione può svolgersi, anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art.19 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, sempre che sussistano prove palesi ed indubbie di detta loro collaborazione.

Art. 6

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 non è ammesso ricorso né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Art. 7

Fino a quando non sia esaurita l'epurazione dalle pubbliche amministrazioni, le promozioni e le nomine ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti dell'am-

5328

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui agli articoli 1 e 2 sono prorogati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, quando si tratti di impiegati i quali attivamente collaborino od abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il giudizio di epurazione può svolgersi, anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art.19 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, sempre che sussistano prove palesi ed indubbie di detta loro collaborazione.

Art. 6

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 non è ammesso ricorso né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

5328

Art. 7

Fino a quando non sia esaurita l'epurazione delle pubbliche amministrazioni, le promozioni e le nomine ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato debbono essere preventivamente comunicate alla competente Commissione di epurazione.-

La Commissione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione motivata alle anzidette nomine o promozioni. Qualora il Ministro non intenda aderire alle opposizioni della Commissione, la decisione al riguardo è deferita al Consiglio dei Ministri.-

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto

a giudizio di epurazione.-

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.-

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a

1327

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
AIO 394
ADMINISTRATIVE SECTION

RF/5.9/AS

26 Sep 44

Dear Dr. Sorrentino,

Your letter of the 25 Sep enclosing an amendment to Art. 5 of the Decree to expedite the operation of senior officials has been received.

It is noted that you refer therein to an earlier letter dated the 31 Sep with which was enclosed a copy of the decree as revised. Neither this letter nor its enclosure has been received.

I am directed to say that the new decree should not be published until we have been able to consider it as amended. I shall be obliged if you will send me by hand a copy of the letter to which referred and of the amended decree.

Ext: 469
SHW/ls

S.H. WHITE Lt. Col,
for V.P. Admin Sec.

Dr. Antonio SORRENTINO
Capo dell'Ufficio Legale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
R O M A

5326

1785

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESIDENCY OF THE COUNCIL
OF MINISTERS

0 34
Rome, 25 September 1944.

Dear Colonel,

The Council of Ministers, in the meeting held on 23 inst., approved the draft of decree intended to hasten the expiration trials and retirement of officials of the first four grades.

With the exception of the addition of a new paragraph to art. 5, the draft has undergone no changes or variations worthy of mention, and therefore the final result is the same as that which I sent you in my last letter of 21st inst.

With the new paragraph at the end of art. 5, the text of which is included, it was desired to provide for the cases regarding officials situated in foreign countries or in any way outside national territory, when it is necessary to remove from the Administration without delay, as result of the clear and obvious evidence of collaboration with the so-called fascist republican government which may eventually be found against them.

I thank you for the account of your conference with Gen. Upjohn, which you kindly sent me in your letter of 20 inst. No. OF/5.1.

Sincere regards

s/ SOMMERINO

Roma, 25 settembre 1944

25 SET 1944

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Studi e Legislazione

Caro Colonnello,

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 corrente, ha approvato il noto schema di provvedimento relativo all'acceleramento del giudizio di epurazione ed al collocamento a riposo dei funzionari dei primi quattro gradi.

Salvo l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 5, lo schema non ha subito modifiche o variazioni degne di rilievo, e, pertanto, la sua definitiva formulazione è uguale a quella da me inviata con la precedente lettera del 21 volgente.

Con il nuovo ultimo comma dell'art. 5, di cui le unisco in allegato il testo, si è voluto disciplinare i casi dei funzionari che, all'estero, o comunque fuori dal territorio nazionale, è necessario allontanare senza indugio dalla Amministrazione, per le palesi ed evidenti prove di collaborazione con il sedicente governo fascista repubblicano che eventualmente risultassero a loro carico.

La ringrazio per le note sul colloquio avuto con il Sig. Generale Upjohn, che Ella cortesemente mi ha fatto pervenire con lettera del 20 corrente, GE/5.1, e la saluto con viva cordialità

| *mutu*

il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 corrente, ha approvato il noto schema di provvedimento relativo all'acceleramento del giudizio di epurazione ed al collocamento a riposo dei funzionari dei primi quattro gradi.

Salvo l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 5, lo schema non ha subito modifiche o variazioni degne di rilievo, e, pertanto, la sua definitiva formulazione è uguale a quella da me inviata con la precedente lettera del 21 volgente.

Con il nuovo ultimo comma dell'art. 5, di cui le unisco in allegato il testo, si è voluto disciplinare i casi dei funzionari che, all'estero, o comunque fuori del territorio nazionale, è necessario allontanare senza indugio dalla Amministrazione, per le palesi ed evidenti prove di collaborazione con il sedicente governo fascista repubblicano che eventualmente risultassero a loro carico.

La ringrazio per le note sul colloquio avuto con il Sig. Generale Upjohn, che Ella cortesemente mi ha fatto pervenire con lettera del 20 corrente, OF/5.1, e la saluto con viva cordialità

mutu

Ten. Col. S.M. WHITE
Sezione Amministrativa
Commissione Alleata di Controllo

R O M A

5324

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRANSLATION No. 311

To be inserted after the last paragraph of article 5 of the draft enclosed in letter No. 13503 of 21 September:

"However, in the case of employees who collaborate or have collaborated actively with the so-called republican fascist government, the epuration trial may take place even before the time limits established by the present article, giving no consideration to the delay for defence contemplated in the first paragraph of article 19 of the Lieutenant General's legislative decree No. 159 of 27 July 1944, provided there exist obvious and unquestionable proof of said collaboration*.

25 SEP 1944

da inserirsi dopo l'ultimo comma dell'art.5 dello schema allegato alla lettera del 21 settembre, n.12503:

"Tuttavia, quando si tratti di impiegati i quali attivamente collaborino od abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il giudizio di epurazione può svolgersi, anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, sempre che sussistano prove palesi ed indubbie di detta loro collaborazione".-

"scista repubblicano, il giudizio di epurazione può svolgersi.
"anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescin-
"dendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art.
"19 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159,
"sempre che sussistano prove palesi ed indubbie di detta loro
"collaborazione".-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394
ADMINISTRATIVE SECTION

DF/5.1 ✓

20 Sep 44.

Dear Dr. Sorrentino,

I enclose for your convenience copies of notes on our interview on the 18th when we discussed the drafts

- 1 of the new defascising decree and
- 11 of the decree permitting the appointment of receivers to certain concerns.

S.H. WHITE, Lt Col,
for V.P. Admin Section

Dr. Antonio SORRENTINO
Capo di Gabinetto alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
R O M A

SHW/mt

Copy to: DF/5.2 ✓

5321

1445

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Notes of a meeting
between
Brig. UPJOHN and Dr. BOMBENTINO
18 Sep 41

- Brig. UPJOHN stated that we had only considered the draft decree on defascism which had been sent to us by the Prime Minister and not the two drafts handed over by Count SPURZA. The Rules of Procedure had been received. It had not yet been possible to complete consideration of them. Reference was then made to Art I of the draft.
- Dr. BOMBENTINO agreed that the recommendations of the minister should be based on the proposals received from the Spuration Commission and that no recommendation should be made independent thereof.
- Dr. BOMBENTINO said with regard to the right to make a written submission that it was not intended that the new decree should replace part II of the old decree but that it would co-exist with part II and modify and expedite the procedure. All rights to make submission or to be heard would continue. The right to appeal was taken away by Art 6 but each case of dismissal was reviewed by two commissions the Minister and the President of the Council of Ministers. An amendment to draw attention to the right to make a submission would be made.
- Dr. BOMBENTINO, in answer to an inquiry as to whether it would not be possible for a Commission by giving findings under Part II of R.L. 159 to cause a proceeding under the new decree to be dismissed as res judicata, said the question was academic as firstly no decisions and secondly the new decree would render the Commissions incompetent to deal with cases of grade I to IV except by the new procedure.
- Dr. BOMBENTINO in answer to the suggestion that Art 2 did not seem necessary as the powers of dismissal were implicit in Art 1, said that the object of this Art was to enable the removal of officials who without being prominent or ardent fascist had consistently collaborated with the fascist administration. This removal was important because through long contact with fascism and the fascist machine their ideas and abilities were no longer compatible or usable. There was a distinction, such persons were not being expurated but retired. There was a provision in the Civil Service code which allowed of the dismissal of civil servants in whom the Minister no longer had confidence but it was thought desirable to include this provision in the decree in order to provide a parallel Art III (the right to a Special rate of pension) on. It was contrary to Italian drafting usage to give reasons in a decree. The underlying intention could be more fully expressed. These provisions could be contained in a separate decree but it was preferred to leave them in this decree. An amendment would be submitted.
- Dr. BOMBENTINO agreed that if there were undue delay Art IV meant that those not expurated could not be dealt with. The intention of the Art was that the purging would proceed quickly and employees should have the fear of dismissal removed. If there was some unexpected and unforeseeable delay which resulted in the defeat of the intention underlying this Art it would then be possible

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

to pass a new decree to deal appropriately with whatever situation might have arisen. If it was a matter of a few individuals only, they could be dismissed as no longer having the confidence of the Minister concerned. This however would not apply in the case of judges.

- Dr. SORRENTINO agreed that Art V should be amended so that time should run from the time the decree became effective in the territory even before its restoration to the Italian administration. With regard to the suggestion that a proviso might be added that time with regard to any person whose fascist connections were discovered late should run from the time of that discovery he said part of the object was to end the state of unsettlement. If there were cases they could be dealt with as they arose.
- Dr. SORRENTINO agreed that if progress did not come up to expectations a new decree extending the time limits or dealing with the situation in some other appropriate way could be made.
- Dr. SORRENTINO then referred to a few unusual cases e.g. ambassadors who remained out of the jurisdiction could be retired under the existing law. With regard to other government employees remaining overseas the law would apply either on the ceasing of hostilities or their re-entry into the country whichever should first occur.
- Dr. SORRENTINO said that the decree would be considered in the light of the above comments and a new draft sent.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRANSLATION No. 267

PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS

ROME, 15 September 1944

Dear Colonel,

on the part of His Excellency Sonesi, I am sending you the enclosed provision draft concerning the separation of the civil and military state personnel, which is of the utmost urgency.

I would be grateful if you would kindly examine it and arrange an appointment for me on Sunday morning, 17th. September, in order to give you whatever explanations or precise information you may deem necessary.

I will take the liberty to telephone you to-morrow to know the time of the appointment.

With best regards

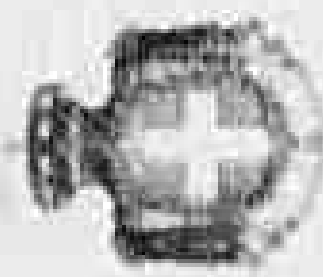
(Signed)

Lt. Colonel WHITE
ALLIED CONTROL COMMISSION
Administrative Section

ROME

5318

1334



President of the Council of Ministers

Ufficio Studi e Legislazione

15 settembre 1944

Caro Colonello,

per incarico di S. E. Bonomi, Le riporto l'unico
sistema di provvedimento, relativo all'armamento del personale
le ciottie e militare dello Stato, che ha carattere di grande
urgenza.

Le sarei, quindi, molto grato se Ella volesse cortesemente
esaminarlo e fissarmi un appuntamento per averlo in mano
prossimo, 17 settembre, per fornirLe gli eventuali chiarimen-
ti e precisazioni che ritenesse necessari.

Le permetto di farle telefonare domani, per conoscere
l'ora dell'appuntamento.

Ritornando i migliori ossequi

Lea

G. Bonomi

per incarico di S. E. Bonomi, ha ricevuto l'ordine
che si proceda al reclutamento, relativo all'operazione del personale
la quale è stata della Stato, che ha carattere di grande
urgenza.

Le carei, quindi, molte ore - in una colossale confusione
eccezionale e finora in appuntamento per il servizio militare
presso la 17 sezione, per fornire gli eventuali militari
di precisione che ritenga necessari.

Al peraltro di fare telefonare domani, per conoscere
l'ora dell'appuntamento.

Rinviare i militari necessari

fine

G. Fontana

Ten. Colonnello WHITE
Commissione Alleata di Controllo
Sezione Amministrativa

R C H A

5317

1334

ARTICLE I.

Within thirty days from the coming into force of the present decree, the Commissions of Separation referred to in art. 15 of the Lieutenantal legislative decree of 27th July 1944, No. 159, must present to the competent Ministers their ^{concurrent} resigned opinion on the ^{present} civil and military State employees submitted to them and who belong to the first ⁴ grades of the classification of State personnel.

Within 45 days from the coming into force of the present decree, the Ministers, [after examining the proposals for dismissal made by the Commissions of Separation] ^{concurrent} will make ~~resigned~~ proposals for dismissal, with or without the right to pension, according to art. 20 of the Lieutenantal legislative decree of 27th July 1944, No. 159.

Within sixty days from the coming into force of the present decree, the President of the Council of Ministers ^{concurrent} has the power to dismiss, with or without the right to pension, the employees of the first 4 grades who have been proposed for dismissal by the competent Ministers.

^{at the} The measure is ~~proposed~~ ^{to be previously submitted to} the opinion of a Commission [set up ^{by the} ~~the~~ President of the Council of Ministers, and formed in the manner] predetermined in art. 20 of the Lieutenantal legislative decree of 27th July, 1944, No. 159.

As regards the personnel employed by the Presidency of the Council of Ministers, the Commissions of Separation ^{concurrent} present their resigned opinion directly to the President of the Council of Ministers, who has ^{the} the power of the

the bill, [after examining the proposals for dissent sent by the Commission of Experts,] ^{which} ~~will~~ ^{shall} need ~~be~~ ^{be} ~~referred~~ ^{referred} ~~for~~ ^{for} ~~the~~ ^{the} ~~Commission of Experts,~~ ^{the} ~~disputed,~~ ^{disputed,} with or without the right to veto, according to art. 64 of the Luxembourg legislative decree of 27th July 1868, no. 155.

Within sixty days from the coming into force of the present decree, the President of the Council of Ministers has the honor to address, with or without the right to pension, the employees of the first 4 series who have been proposed for dismissal by the competent Minister.

This active ~~component~~ ^{cell} is probably responsible for a contribution [not up]

at the time
~~submitted~~ the President of the Council of Ministers, and formed in the
 name of ^{the} ~~submitted~~ ^{the} ~~submitted~~ in art. 33 of the Constitution is relative
 decree of 27th July, 1946, No. 109.

As regards the personnel employed by the Presidency of the Council
of Ministers, the Commissions of operation^{to be named} independent their respon-
sibility directly to the President of the Council of Ministers, who has
the power to dismiss within 45 days from the coming into force of the
present decree, after hearing the Commissioner mentioned in the preceding
paragraph.

- 0000 -

2000

In order that the State Administrations may meet the new exigencies, power has been given to the President of the Council of Ministers to place in retirement, upon proposal of the competent Minister or upon request of the person interested, the civil and military State employees, even if irremovable, who belong to the first 4 grades of the classification of state personnel.

734

- 3 -

This power may be exercised within sixty days from the coming into force of the present decree.

The Military personnel to whom the regulations of the present article were applied, ^{shall} be given the status provided for by the laws in force.

ARTICLE 3.

In the cases provided for by the preceding article, a period of ten years will be counted for the irremovable personnel and 5 years for the other cases, in addition to the number of years they have actually served, for the purpose of determining the pension.

However, the pension shall not be reckoned to a period of service less than twenty years, nor greater than a total of forty years.

With regard to the first paragraph, the personnel of the ordinary Magistrature, of the State Council and of the Court of Accounts and the University professors are considered irremovable.

ARTICLE 4.

On expiration of the terms indicated in article 1, the state personnel indicated therein are no longer ^{subject} to expiration according to the legislative decree of 27th July 1934.

No. 159.

ARTICLE 5.

With regard to the territories which, on the date the present decree comes into force, ^{are} not yet returned to the Italian Administration,

actually served, for the purpose of determining the pension.

However, the pension shall not be reckoned to a period of service less than twenty years, nor greater than a total of forty years.

With regard to the first paragraph, the personnel of the ordinary Registrars, of the State Council and of the Court of Accounts and the University professors are considered irremovable.

ARTICLE 4.

On expiration of the terms laid down in article 3, the state personnel indicated therein are no longer subject to expiration according to the identical legislative decree of 27th. July 1944, No. 158.

ARTICLE 5.

In regard to the territories which, on the date the present decree comes into force, may not yet be returned to the Italian Administration, the periods laid down in the preceding articles shall commence from the date [those territories pass over to the said administration.]

5315

ARTICLE 6.

Appeals
Decisions of petitions are not permitted against administrative articles 1 and 2, either through administrative or military channels.

ARTICLE 7.

Until the expiration of the public Administrations has been completed, all promotions and appointments to the first four grades of the classification of the State personnel must be previously announced to the

134

Competent Commission of Expiration.

The Commission, within ten days of receiving notice, may make a reasoned opposition to the above-mentioned appointments or promotions.

Should the Minister not desire to comply with the oppositions of the Commission, the decision in question is referred to the Council of Ministers.

The personnel appointed in accordance with the present article is not subject to expiration.

ARTICLE 8.

[Unless there is only one position in the staff (on the roll), until the national territory has been completely liberated, the appointments and promotions to the staff positions vacant at the present time shall be made in accordance with the present decree comes into force or which will in any way become vacant, cannot be made for more than two thirds of the number of positions.]

ARTICLE 9.

The present decree comes into force on the day of its publication.

Article 8.

[Unless there is only one position in the staff (on the road), until the national territory has been completely liberated, the appointments and promotions to the staff positions vacant at the present the present decree comes into force or which will in any way become vacant, cannot be made for more than two thirds of the number of positions.]

Article 9.

The present decree comes into force on the day of its publication.

5314

Art. 1

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni di epurazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, devono presentare ai Ministri competenti il loro motivato giudizio sui dipendenti civili e militari dello Stato ad esse deferiti ed appartenenti ai primi 4 gradi della classificazione del personale statale.

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i Ministri, prese in esame le proposte di dispensa dal servizio formulate alle Commissioni di epurazione, formano al Presidente del Consiglio dei Ministri proposte motivate di dispensa dal servizio, con o senza diritto a pensione, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di dispensare dal servizio, con o senza diritto a pensione, i dipendenti del primo 4 gradi uno o più gradi, del Ministro competente, proposti per lo dispensa. Il provvedimento è preceduto dal parere di una Commissione istituita presso il Presidente del Consiglio dei Ministri e composta nei modi previsti dallo art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159.

Per il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Commissioni di epurazione presentano il loro motivato giudizio, diretto ante al Presidente del Consiglio dei Ministri, che esercita la facoltà di dispensa dal servizio entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita la Commissione di cui al comma precedente.

enti, prese in esame le proposte di dispensa dal servizio formulate dalle Commissioni di epurazione, furono al Presidente del Consiglio dei Ministri proposte entiere di dispensa dal servizio, con o senza diritto a pensione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo luogotenitoriale 27 luglio 1944 n. 159.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fornito il dispensare dal servizio, con o senza diritto a pensione, i dipendenti del primo e gradi che siano stati, dal Ministro competente, proposti per la dispensa. Il provvedimento è preceduto dal parere di una Commissione istituita presso il Presidente del Consiglio dei Ministri e composta nel modo previsto dalla art. 20 del decreto legislativo luogotenitoriale 27 luglio 1944 n. 159.

Per il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Commissioni di epurazione presentano il loro motivato giudizio, direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, che esercita la facoltà di dispensa dal servizio entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita la Commissione di cui al comma precedente.

Art. 2

7313

Per adeguare le Amministrazioni statali alle nuove esigenze, è data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente o su domanda dell'interessato, di collocare a riposo i dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi gradi della classificazione del personale statale.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

1917

-2-

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3

Nei casi previsti dall'articolo precedente, verrà computato, al fine della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivamente prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Pertanto la liquidazione della pensione non potrà essere computata ed un periodo di servizio inferiore a venti anni né superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti ed i professori universitari.

Art. 4

Trascorsi i termini previsti nell'articolo 1, i dipendenti dello Stato i cui indulti non sono già soggetti al giudizio di epurazione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 155.

Art. 5

Per i territori che, alla data di entrata in vigore del presente ^{Stato} ~~Leg-~~ ~~creto~~, non siano ancora restituiti all'amministrazione italiana i terri-

prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Entro la liquidazione della pensione non potrà essere considerata ad un periodo di servizio inferiore a dieci anni né superiore complessivamente ad quaranta anni.

Gli effetti del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti ed i professori universitari.

Art. 4

Trascorso il termine previsto nell'articolo 1, i dipendenti dello Stato nei cui indici non sono più soggetti al giudizio di separazione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 155.

Art. 5

Per i territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora restituiti all'amministrazione italiana i termini di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del passaggio di essi all'amministrazione stessa.

Art. 6

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 non è ammessa ricorso né in via amministrativa, né in via gerarchica.

1112

1384

Art. 7

Fino a quando non sia esaurita l'epurazione delle posizioni amministrative, le promozioni e le nomine ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale debbono essere preventivamente comunicate alla competente Commissione di epurazione.

La Commissione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione motivata alle anzidette nomine e promozioni. Qualora il Ministro non intende aderire alle opposizioni della Commissione, la decisione al riguardo è deferita al Consiglio dei Ministri.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto a giudizio di epurazione.

Art. 8

Salvo che si tratti di posto unico nel ruolo, fino a quando non sia completamente liberato il territorio nazionale, le nomine e le promozioni ai posti di ruolo occanti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto e che si ramiscono comunque vacanti non possono essere disposte per più di due terzi dei posti stessi.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è sottoposto
a giudizio di epurazione.

Art. 8

Salvo che si tratti di posti unici nel ruolo, fino a quando non sia
completamente liberato il territorio nazionale, le nomine e le promozioni
nei posti di ruolo vacanti all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto o che si renderanno comunque vacanti non possono essere dis-
poste per più di due terzi dei posti stessi.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

5311

17/11

DECLASSIFICATION 266

ARTICLE 1

The President of the Council of Ministers or the proposal of the competent Minister, is given power to place in retirement the civil and military State employees, even if irremovable, who belong to the first six grades of the State Administration.

The power may be exercised within sixty days from the coming into force of the present decree. With regard to the personnel situated in the territory not returned to the Administration of the Italian Government, the period is extended to sixty days from the passing over of the said Administration.

The military personnel to whom are applied the regulations of the present article, is given the status provided for by the laws in force.

Appeals are not permitted against the provisions in art. 1 and 2, either through administrative or military channels.

ARTICLE 2.

In the cases provide for by the preceding article, in addition to the number of years of actual service, will be counted, for the purpose of determining the pension, a period of ten years for the irremovable personnel and 5 years for the other cases.

However, the pension shall not be reckoned to a period of service less than 20 years, nor greater than a total of 40 years.

With regard to the first paragraph, the personnel of the ordin-

Italian Government, the period is extended to sixty days from the passing over of the said Administration.

The military personnel to whom are applied the regulations of the present article, is given the status provided for by the laws in force.

Appeals are not permitted against the provisions in art. 1 and 2, either through administrative or military channels.

ARTICLE 2.

In the cases provide for by the preceding article, in addition to the number of years of actual service, will be counted, for the purpose of determining the pension, a period of ten years for the irremovable personnel and 5 years for the other cases.

However, the pension shall not be reckoned to a period of service less than 20 years, nor greater than a total of 40 years.

With regard to the first paragraph, the personnel of the ordinary magistrature, of the State Council and of the Court of Accounts and University professors are considered irremovable.

ARTICLE 3.

Regarding personnel submitted to expiration according to the

Presidential Legislative Decree of 27th July 1944, No. 135 and every time that the President of the Council of Ministers, or ³¹⁰proposal of the competent Minister, seems it necessary, retirement is ordered and the amount of pension determined later.

The High Commissioner can within 3 months propose the loss of the right of pension according to the second paragraph of article 22 of the Lieutenantial legislative decree of 27th July, 1944, No. 159. In less serious cases is prohibited the increase of extra pensions granted according to the 1st paragraph of article 2.

The decision on the matter is expressed by the Commission of separation set up in each administration. The regulations of art. 19 are applied. The decision of the Commission is final.

ARTICLE 4.

On expiration of the terms laid down in article 1, the state personnel indicated therein are no longer subject to separation according to the Lieutenantial legislative decree of 27th July 1944, No. 159.

ARTICLE 5.

Until the expiration of the public administration has been completed, all promotions and appointments to the first six grades of the State Administration must be previously announced to the competent Commission of separation set up in the administration concerned.

The Commission, within ten days from receiving notice, may make a reasoned opposition against the above-mentioned appointments and promotions. Should the Minister not desire to comply with oppositions of the Commission, the decision is deferred to the President of the

Council of Ministers for consultation. Oppositions to grades VI and

ARTICLE 4.

On expiration of the terms laid down in article 1, the state personnel indicated therewith are no longer subject to epuration according to the Lieutenantial Legislative Decree of 27th July 1944, No. 159.

ARTICLE 5.

Until the epuration of the public administration has been completed, all promotions and appointments to the first six grades of the State Administration must be previously announced to the competent Commission of epuration set up in the administration concerned.

The Commission, within ten days from receiving notice, may make a reasoned opposition against the above-mentioned appointments and promotions. Should the Minister not desire to comply with oppositions of the Commission, the decision is deferred to the President of the Council of Ministers for appointments and promotions to grades VI, and V, to the Council of Ministers for appointments to superior grades.

The personnel appointed in accordance with the present article

is not subject to epuration. - or He date en which this decree shall become effective however whichever is earliest in point of time.

ARTICLE 6.

Unless there is only one position in the staff (on the roll),

until the national territory has been completely liberated the appointments and promotions to the staff positions vacant at the moment the present decree comes into force or which will in any way become vacant, cannot be made for more than two thirds of the

5309

number of positions.

ARTICLE 1.

The present decree comes into force on the day of its publication.
Should there be some safeguard clause as suggested in Convention such as:

ARTICLE 2 bis.

In applying the preceding article, the High Commissioner for
sanctions against fascism and the Commissions for the separation of the
personnel of the civil and military State Administrations, set up
according to the lieutenantial decree of the 27th July 1944, No 158,
must forward immediately to the competent Minister, and in every case
not later than 40 days from the coming into force of the present decree,
the list of employees included in the first six grades, in whose
regard the proceedings for separation have already begun or particulars
collected which could influence the suspension of the payment of
pension.

According to the Lieutenant's decree of the 27th July 1944, No 159,

must forward immediately to the competent Minister, and in every case not later than 20 days from the coming into force of the present decree, the list of employees included in the first six grades, in whose regard the proceedings for expatriation have already begun or particulars collected which could influence the suspension of the payment of pension.

5308

Art. 1

E' data facoltà al presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, di collocare a riposo gli impiegati civili e militari dello Stato, anche se inamovibile appartenenti ai primi sei gradi della gerarchia statale.--

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per il personale che si trovi in territorio non restituito all'amministrazione del Governo Italiano, il termine è prorogato fino a sessanta giorni dalla data in cui verrà disposto il relativo passaggio.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma della disposizione in vigore.

Contro i provvedimenti previsti nel presente articolo non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 2

Nei casi previsti dall'articolo precedente, verrà compiuto, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivamente prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni negli altri casi.--

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni nè superiore complessivamente ai quarante anni.

Alli effetti del primo comma del presente articolo sono

del Governo Italiano, il termine è prorogato fino a sessanta giorni dalla data in cui verrà disposto il relativo passaggio.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Contro i provvedimenti previsti nel presente articolo non è ammesso ricorso né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

Art. 2

Nei casi previsti dall'articolo precedente, verrà corrisposto, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivamente prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni negli altri casi.

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni né superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della magistratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i professori universitari.

Art. 3

Quando si tratti di personale deferito al giudizio di epurazione e' termini del decreto legislativo luogotenenziale

3307

27 luglio 1944, n. 159, ed in tutti i casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente le ritenga, il collocamento a riposo è disposto con riserva della liquidazione del trattamento di cui godeva. ~~La perdita del diritto al trattamento di cui godeva è di~~ ^{La perdita del diritto al trattamento di cui godeva è di} ~~quinta classe~~ ^{quinta classe} ~~del secondo comma dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.~~ In casi meno gravi e disposta la perdita della maggioranza di membri connessi al sensi del primo comma dell'art. 23.

Il giudizio al riguardo è espresso dalla Commissione di amministrazione istituita presso le rispettive amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 19. Il giudizio della Commissione è definitivo.

(segue art. 3 bis)

Art. 4

Trascorsi i termini previsti nell'art. 1 gli impiegati ivi indicati non sono più soggetti al piano di amministrazione al quale si del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 5

Pino e quando non sia esaurita l'operazione della pubblica amministrazione, le promozioni e le nomine ai primi gradi della gerarchia statale debbono essere preventivamente comunicate alla Commissione di amministrazione istituita presso l'amministrazione di cui trattasi.

Art. 3 disciplina la parola della Commissione di uomini con
cessi ai sensi del primo comma dell'art. 2.

Il giudizio al riguardo è espresso dalla Commissione di
opurazione istituita presso la rispettiva amministrazione.
Si applicano le disposizioni dell'art. 19. Il giudizio della
Commissione è definitivo.

(segue art. 3 bis)

Art. 4

Trascorsi i termini previsti nell'art. 1 gli incarichi ivi
indicati non sono più soggetti al piano di opurazione ai sensi
del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 139.

Art. 5

Più a quando non sia esaurita l'opurazione delle pubblici-
che amministrazioni, le promozioni e le nomine ai primi sei
gradi della gerarchia statale debbono essere preventivamente
comunicate alla Commissione di opurazione istituita presso
l'amministrazione di cui trattasi.

La Commissione entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione può fare opposizione motivata alla suddetta no-
mine o promozioni. - Qualora il ministro non intenda aderire al-
le opposizioni della Commissione, la decisione al riguardo è de-
ferita al Presidente del Consiglio dei ministri per le nomine
e promozioni ai gradi VI e V al Consiglio dei ministri per le
nomine ai gradi superiori.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è

- 3 -

soggetto a giudizi di espressione.-

Art. 6

Salvo che si tratti di posto unico nel ruolo, fino a quando non sia completamente liberato il territorio nazionale, le nomine e le promozioni ai posti di ruolo vacanti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto e che si renderanno comunque vacanti non possono essere disposte per più di due terzi dei posti stessi.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Art. 3 bis

Al fine dell'applicazione dell'articolo precedente, l'alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e le Commissioni per l'occupazione del personale delle amministrazioni civili e militari dello Stato, istituite in base al decreto luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 102, devono subito risentire al ministro competente, ed in ogni caso non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

non sia completamente liberato il territorio nazionale, le nomine e le promozioni ai posti di ruolo vacanti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto o che si renderanno comunque vacanti non possono essere disposte per più di due terzi dei posti stessi.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Art. 3 bis

Al fine dell'applicazione dell'articolo precedente, l'Istituto Commissario per le nomine contro il fascismo e le Commissioni per l'ispezione del personale delle amministrazioni civili e militari dello Stato, istituite in base al decreto luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, devono subito rimettere al Ministro competente, ed in ogni caso non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco degli impiegati compresi nei primi sei gradi gerarchici, rispetto ai quali sia stato già iniziato il procedimento per l'ispezione ovvero siano stati comunque raccolti elementi che possono influire sulla composizione della liquidazione delle pensioni.

5305

ARTICLE 1.

The proceedings of operation in the Provinces other than that of Rome is deferred to Commissions which can be transferred from province to province, each having a jurisdiction limited to the Administrations Bodies and Agencies of a provincial and suburban character and their respective offices.

These Commissions are appointed in Rome by the President of the Council on the proposal of the High Commissioner.

ARTICLE 2.

In each province the Prefect and the Deputy of the High Commissioner prepare the documents and material for enquiry relative to the personnel subject to operation for its judgment.

The High Commissioners Office shall provide for the Commissions referred to in the preceding article, being sent out to the Provinces. They shall hold office in the provincial capital and proceed according to the regulations of the Lt. L.D. of 27 July 1944, No. 159.

ARTICLE 3.

While precise particulars are being collected for operation, the employees referred to in art. 21 of the Lt. L.D. of 27 July 1944, No. 159, if there are grave suspicions in their regard and it is necessary to remove them, can be suspended by the High Commissioner and by his deputies or Inspectors acting for him, according to and to the effects of art. 22 of the said Lt. L.D. Personnel of local Administrations,

In each province the Prefect and the deputy of the High Commissioner prepare the documents and material for enquiry relative to the personnel subject to operation for its judgment.

The High Commissioners Office shall provide for the Commissions referred to in the preceding article, being sent out to the Provinces. They shall hold office in the provincial capital and proceed according to the regulations of the Lt. L.D. of 27 July 1944, No. 159.

ARTICLE 3.

While precise particulars are being collected for operation, the employees referred to in art. 11 of the Lt. L.D. of 27 July 1944, No. 159, if there are grave suspicions in their regard and it is necessary to remove them, can be suspended by the High Commissioner and by his deputies or inspectors acting for him, according to and to the effects of art. 42 of the said Lt. L.D. Personnel of local Administrations, Bodies or Agencies can be suspended also by the Prefect.

ARTICLE 4.

The present decree comes into force on the day of its publication.

5304



ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

ALTO COMMISSARIATO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Print %

Active: 2.41E

Response at log10 N_{max}

12

Roma,
13 settembre 1944

Trasmisiones eheni decreti legislativi

COGNETTO

1/ S.E. IL CONTE S FORZA-

ALTO COMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO PASCISMO

▲
●
○
■

Trametto gli allegati schemi di decreti logi-
ciativi.

L'AITO COMISSARIO AGGIUNTO

MOBILE, ALA., July 25 (AP)—

IL SEGRETARIO GENERALE

250 Ave. E. Martinville

g. Martensii

Al S.E. IL CONTE SPOZZA

ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO FASCISMO

R O M A

Trametto gli allegati schemi di decreti legislativi.

p L'ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO

PER L'EDUCAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.lli Ave. G. Marinelli

G. Marinelli



5300

Art. 1°

Gli impiegati dello Stato, in servizio al 25 luglio 1943, inclusi nei primi quattro gradi gerarchici, sono collocati a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1944, ad esclusione di coloro che facciano domanda di rimanere in servizio e per i quali concorrono le seguenti condizioni:

- 1) che si tratti di impiegati che per esigenze di servizio delle rispettive amministrazioni sia utile o necessario allo Stato mantenere in funzione, ovvero che risultino, in base ai precedenti di servizio, di grande capacità;
- 2) che intervenga il parere favorevole di una Commissione composta dal Ministro competente, dall'Alto Commissario per le Sanzioni e dall'Alto Commissario Aggiunto per l'Epurazione.

Art. 2°

Agli impiegati collocati a riposo ai sensi dell'articolo precedente viene computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivamente prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque negli altri casi.

In ogni caso la liquidazione della pensione non può essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore ai venti anni o superiore ai quaranta.

Agli effetti del primo comma del precedente articolo è considerato inamovibile il personale della magistratura ordinaria, della magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti e i professori di università.

Art. 3°

La domanda degli impiegati per essere esclusi dal collocamento a riposo deve essere presentata alla rispettiva Amministrazione entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Entro dieci giorni dalla presentazione essa deve essere trasmessa con il relativo fascicolo personale e con gli altri elementi che eventualmente risultino alla Commissione di cui al comma 2 dell'art. 1 la quale deve esprimere il suo parere entro i successivi venti giorni.

La domanda presentata dall'art. 1, qualora ritenga che l'impiegato

1) che si tratti di impiegati che per esigenze di servizio delle rispettive amministrazioni sia utile o necessario allo Stato mantenere in funzione, ovvero che risultino, in base ai precedenti di servizio, di grande capacità;

2) che intervenga il parere favorevole di una Commissione composta dal Ministro competente, dall'Alto Commissario per le Sanzioni e dall'Alto Commissario Aggiunto per l'Epurazione.

Art. 2°

Agli impiegati collocati a riposo ai sensi dell'articolo precedente viene computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivamente prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque negli altri casi.

In ogni caso la liquidazione della pensione non può essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore ai venti anni o superiore ai quaranta.

Agli effetti del primo comma del precedente articolo è considerato inamovibile il personale della magistratura ordinaria, della magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti e i professori di università.

Art. 3°

La domanda degli impiegati per essere esclusi dal collocamento a riposo deve essere presentata alla rispettiva Amministrazione entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Entro dieci giorni dalla presentazione essa deve essere trasmessa con il relativo fascicolo personale e con gli altri elementi che eventualmente risultino alla Commissione di cui al comma 2 dell'art. 1 la quale deve esprimere il suo parere entro i successivi venti giorni.

La Commissione prevista dall'art. 1, qualora ritenga che l'impiegato sarebbe stato passibile di epurazione ai sensi dell'articolo II del D.L. Lgt. 27/7/1944, n. 159, esprime parere contrario e rinvia al giudizio della competente Commissione di Epurazione agli effetti di cui all'articolo seguente.

530~

./.

2°

Art. 4°

Ai fini del trattamento di quiescenza, per i casi passibili di perdita di pensione, gli impiegati collocati a riposo possono essere sottoposti a giudizio della Commissione di Epurazione.

L'azione è promossa dal Ministro competente e dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e per esso dall'Alto Commissario per l'Epurazione nel termine di mesi sei dalla pubblicazione del presente decreto. Nei casi di cui al precedente articolo, ultimo capoverso, l'azione è promossa a seguito di rinvio ivi specificato.

Art. 5°

Contro il mancato richiamo dal collocamento a riposo è dato ricorso all'interessato qualora il parere della Commissione sia stato favorevole. Il ricorso è proposto nel termine di giorni tre dalla comunicazione del provvedimento negativo o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, e su di esso decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto non soggetto a impugnazione.

Contro il parere di cui al N. 2 dell'art. 1 non è data alcuna impugnazione.

Art. 6°

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

L'azione è promossa dal Ministro competente e dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e per esso dall'Alto Commissario per l'Espropriazione nel termine di mesi sei dalla pubblicazione del presente decreto. Nei casi di cui al precedente articolo, ultimo capoverso, l'azione è promossa a seguito di rinvio ivi specificato.

Art. 5°

Contro il mancato richiamo dal collocamento a ricorso è dato ricorso all'interessato qualora il parere della Commissione sia stato favorevole. Il ricorso è proposto nel termine di giorni tre dalla comunicazione del provvedimento negativo o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui all'art.1, e su di esso decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto non soggetto a impugnazione.

Contro il parere di cui al N.2 dell'art.1 non è data alcuna impugnazione.

Art. 6°

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Art. 1°

Il giudizio di epurazione nelle Province diverse da Roma è devoluto a Commissioni trasferibili di Provincia in Provincia, ciascuna avente competenza limitata alle Amministrazioni, Enti ed Aziende di carattere provinciale e periferico e ai relativi uffici.

Esse sono ~~ma~~ nominate in Roma dal Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 2°

In ogni Provincia il Prefetto ed il delegato dell'Alto Commissario prepareranno i fascicoli e tutto il materiale istruttorio relativo agli impiegati soggetti all'epurazione, da sottoporli al giudizio della Commissione di Epurazione.

L'Alto Commissariato disporrà per l'invio nelle Province delle Commissioni di cui al precedente articolo, che si insedieranno nel capoluogo della Provincia designate, e giudicheranno applicando le norme di cui al D.L.Lt. 27.7.1944 n. 159.

Art. 3°

Nel corso degli accertamenti per il giudizio di epurazione, gli impiegati di cui all'art. 1° D.L.Lt. 27.7.1944 n. 159, qualora ricorrono gravi indizi e sia necessario il loro allontanamento, possono essere sospesi dall'Alto Commissario e per esso dai suoi delegati o ispettori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del menzionato D.L.Lt. Gli ~~impiegati~~ appartenenti ad Amministrazioni, Enti e Aziende di carattere locale possono essere sospesi anche dal Prefetto.

Esse sono ~~si~~ nominate in Roma dal Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 2°

In ogni Provincia il Prefetto ed il delegato dell'Alto Commissario prepareranno i fascicoli e tutto il materiale istruttorio relativo agli impiegati soggetti all'epurazione, da sottoporre al giudizio della Commissione di Epurazione.

L'Alto Commissariato disporrà per l'invio nelle Province delle Commissioni di cui al precedente articolo, che si insedieranno nel capoluogo della Provincia designata, e giudicheranno applicando le norme di cui al D.L.Lt. 27.7.1944 n. 159.

Art. 3°

Nel corso degli accertamenti per il giudizio di epurazione, gli impiegati di cui all'art. 11 D.L.Lt. 27.7.1944 n. 159, qualora ricorrono gravi indizi e sia necessario il loro allontanamento, possono essere sospesi dall'Alto Commissario e per esso dai suoi delegati o ispettori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del menzionato D.L.Lt. Gli ~~impie~~ appartenenti ad Amministrazioni, Enti e Aziende di carattere locale possono essere sospesi anche dal Prefetto.

Art. 4°

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

5200

2517